

Al Presidente di Sostare s.r.l.

Al Direttore di Sostare s.r.l.

Al C.d.A. di Sostare s.r.l.

Al Collegio Sindacale

Al Revisore Contabile

Oggetto: Relazione su adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.

La presente versione del PTPCT fa seguito all'approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione relativo al 2020-2022, adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione della società, nel Gennaio 2020.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può proporre aggiornamenti alla presente versione nel caso dovessero subentrare delle modifiche legislative importanti, violazioni del modello o significativi mutamenti nell'organizzazione aziendale.

Non essendosi registrati rilevanti mutamenti dell'organizzazione aziendale si conferma la mappatura dei rischi del precedente modello. Sono stati inseriti, sia nella sezione prevenzione della corruzione che in quella sulla trasparenza, ulteriori obiettivi strategici deliberati dal C.d.A. nella seduta del 22/12/2020.

Nella tabella sottostante sono riportate le misure generali adottate ad oggi.

Misure Generali	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
<b>a. Formazione</b>	RPCT Consulente d. lgs. 231/2001	Completato nel mese di Marzo 2021 un corso sul sistema di compliance aziendale e responsabilita' della societa' ai sensi del d.lgs.231/2001 per un numero di 15 ore.  Formazione dei RUP relativamente al ruolo, al Codice Appalti, in programma dal 07/04/2021 per un numero di 15 ore.  Da completare la formazione dei dipendenti relativamente alla normativa anticorruzione ed al Cod. di Comportamento
<b>b. Codice di Comportamento</b>	RPCT	Attuata
<b>c. Flussi informativi</b>	RPCT	Attuata
<b>d. Rotazione del Personale o misure alternative</b>	RPCT	Misura da attuare mediante la .c.d. "segregazione delle funzioni"
<b>e. Whistleblower</b>	RPCT	Attivato canale mail per la ricezione delle Segnalazioni, a disposizione del RPC
<b>f. Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni</b>	CdA	Attuata: approvazione C.d.A. del 4 dicembre 2017, modificato il 29 Marzo 2019
<b>g. Modalità operative per l'Accesso Civico</b>	CdA	Adottata: presa d'atto C.d.A. del 30 Gennaio 2018

Al fine di coinvolgere gli *stakeholder*, per l'adozione del presente aggiornamento, è stato pubblicato nell'Home page del sito istituzionale un avviso in cui si invitava a trasmettere proposte per la redazione e il miglioramento del PTPC 2021-2023 (non sono pervenute segnalazioni).

Catania, 29/03/2021

Il RPCT  
dr. Daniele Testa



Mettiamo le cose  
al Posteggio giusto

PTPC

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE 2021-2023**



Mettiamo le cose  
al Posteggio giusto

PTPC

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE 2021-2023



Mettiamo le cose  
al Posteggio giusto

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023

INTEGRAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
ex D.Lgs. 231/2001 AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012

Approvato dal C.d.A. nella seduta del 30/03/2021

## Indice

<b>1. LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE I: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	
<b>2. PREMESSA</b>	<b>9</b>
<b>3. INTRODUZIONE E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>10</b>
3.1. La Legge 190 del 2012	10
3.2. Il PNA: il coordinamento tra la Legge 190/2012 e il D.Lgs. 231/01	12
3.3. Il PNA e le modifiche legislative	13
3.3.1. Soggetti tenuti all'adozione di misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	14
3.3.2. Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati	14
3.3.3. Ulteriori contenuti dei PTPC alla luce delle recenti modifiche normative	15
3.3.4. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC	16
3.3.5. Gestione del rischio corruzione	20
3.3.6. Azioni e misure per la prevenzione	20
3.3.7. Trasparenza	20
3.3.8. Rotazione	20
3.3.9. Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità	21
3.3.10. Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici	21
3.3.11. Whistleblowing	21
<b>4. IL SISTEMA INTEGRATO E GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	<b>23</b>
<b>5. DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO</b>	<b>25</b>
<b>6. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO E RAPPORTI CON IL MODELLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01</b>	<b>25</b>
<b>7. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>	<b>27</b>
7.1. Nomina, durata in carica e revoca del RPC	27
7.2. Rapporti del RPC con l'OdV	28
7.3. I requisiti del RPC	28
7.4. Compiti del RPC in materia di prevenzione della corruzione	28
7.5. Le risorse a disposizione del RPC	30
<b>8. SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO</b>	<b>31</b>
8.1. Elementi considerati nello sviluppo e aggiornamento del PTPC	31
8.2. Processo generale di implementazione e aggiornamento del PTPC con riferimento alla prevenzione della corruzione	32
8.3. Metodologia utilizzata per l'analisi dei rischi	32
8.4. Valutazione delle priorità di trattamento del rischio	34

<b>9. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO</b>	<b>35</b>
9.1. Contesto esterno	35
9.2. Governance, partnership e contesto interno	35
9.2.1. Assetto organizzativo	36
<b>10. SISTEMA DI CONTROLLO E PREVENZIONE DEI REATI</b>	<b>38</b>
10.1. Compiti e Funzioni generali	38
10.2. Compiti e Funzioni particolari	38
<b>11. MAPPATURA DEI PROCESSI SENSIBILI, FUNZIONALI ALLA RILEVAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO AI SENSI DELLA L. n. 190/2012 E DEL D.Lgs. 231/2001</b>	<b>41</b>
<b>12. IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO</b>	<b>43</b>
12.1. Identificazione delle aree di rischio	43
12.2. Le "aree ed i processi di rischio"	45
12.3. La Valutazione del rischio	47
12.4. Analisi del rischio	49
12.5. Trattamento del rischio	50
<b>13. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E LE MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>62</b>
13.1. Il Sistema di controllo interno di SOSTARE S.R.L.	62
<b>14. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: LE MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>65</b>
14.1. Le misure di prevenzione obbligatorie	65
14.1.1. Adempimenti di Trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013	65
14.1.2. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	66
14.1.3. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali, ai sensi del D.Lgs. 39/2013	68
14.1.4. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	70
14.2. Le misure di prevenzione generali	75
14.2.1. Formazione in tema di anti-corrruzione	75
14.2.2. Separazione delle funzioni e rotazione del personale	77
14.2.3. Ricorso all'arbitrato	80
14.2.4. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)	80
14.2.5. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage /revolving doors)	82
14.3. Le misure di prevenzione specifiche	84
<b>15. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO: LE MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>85</b>
<b>16. MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>87</b>
16.1. Coordinamento con le attività di verifica dell'OdV	88

**SEZIONE II: TRASPARENZA**

<b>18. LE MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA INTRODOTTE DAL D.Lgs 97/16</b>	<b>91</b>
<b>19. OBIETTIVI STRATEGICI DI SOSTARE S.R.L. IN MATERIA DI TRASPARENZA, LE MISURE REALIZZATE NEL 2020, GLI OBIETTIVI E LE MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2021-2023</b>	<b>97</b>
19.1. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza	97
19.2. Le misure/attività realizzate nel 2020	99
19.3. Gli obiettivi e le misure da realizzare nel triennio 2021-2023	99
<b>20 SOGGETTI COINVOLTI NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE MISURE IN TEMA DI TRASPARENZA</b>	<b>100</b>
20.1. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder	100
20.2. Accesso Civico	101
<b>21. Individuazione dei responsabili della trasmissione, predisposizione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati/informazioni</b>	<b>102</b>
21.1. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	104
21.2. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della pagina Web "Società Trasparente"	105
21.3. Tempi di attuazione	106
21.4. Formazione in materia di trasparenza	106
21.5. Dati ulteriori	106

**ALLEGATI .**

- A. Reati rilevanti ai fini della l. 190/2012 e del D.Lgs. 231/2001
- B. Elenco degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e della delibera Anac n. 1134 del 2017



Mettiamo le cose  
al Posteggio giusto

PTPC

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE 2021-2023



## 1. LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

Abbreviazione	Descrizione estesa
ANAC o Autorità	Autorità Nazionale Anti-Corruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni (ex CIVIT)
"Società"	Sostare s.r.l.
CDA	Consiglio di Amministrazione
CIVIT	Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
DIGE	Direttore Generale
D.Lgs. 231/01 o Decreto	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni"
DPF	Dipartimento per la funzione Pubblica, Presidenza del consiglio dei Ministri, Governo Italiano
Legge 190/2012 o "Legge" o "Legge Anticorruzione"	Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"
MOG o Modello	Modello di Organizzazione gestione controllo, ex D.Lgs. 231/2001
OIV	Organismo Interno di Valutazione
OdV	Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01
P.A.	Pubblica Amministrazione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PTTI	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
PTPC o Piano	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (il presente documento)
RASA	Responsabile dell'Anagrafica della Stazione Appaltante
RPC o Responsabile	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

## 2. PREMESSA

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (nel prosieguo, in breve, anche "Legge Anticorruzione" o "Legge").

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge e in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, con il presente Piano per la Prevenzione della Corruzione, SOSTARE S.R.L. intende definire un sistema di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e l'illegalità, integrato con gli altri elementi già adottati dalla Società, tra cui gli adempimenti sulla Trasparenza, Codice Etico, il Codice di Comportamento e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il PTPC ha l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controllo, attuati da SOSTARE S.R.L. al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale, e si configura come parte integrante del MOG adottato dalla Società.

Il presente documento, stilato con riferimento al triennio 2021/2023, fa seguito al "Piano triennale per la prevenzione della corruzione" del triennio 2020-2022 approvato nella seduta del C.d.A. del 29.01.2020 e contempla al suo interno, così come indicato dal nuovo PNA 2016 predisposto dall'ANAC, una specifica sezione dedicata alla "Trasparenza" che aggiorna il "Programma per la trasparenza e l'integrità" del triennio precedente.

Al fine di consentire la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, la società SOSTARE S.R.L. ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso pubblico mirato a recepire eventuali suggerimenti e/o osservazioni da parte degli stakeholder eventualmente coinvolti.

Pertanto tale aggiornamento, tenuto conto delle specificità organizzative, strutturali e della particolare natura delle attività svolte dalla Società, ad integrazione dei contenuti e della normativa già recepiti, ove applicabili, nelle versioni precedenti dei suddetti documenti, vale a dire:

- le indicazioni e le linee guida fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione - ivi inclusi i suoi allegati - elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in base alla Legge n. 190 del 2012, ed approvato dalla CIVIT, ora rinominata ANAC, la Determina n.8 del 17/06/2015 e la Determina n. 12 del 28/10/15; recepisce ulteriormente:
- i contenuti e le indicazioni contenute nella revisione del PNA 2016, predisposta ed approvata dall'ANAC con Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016;
- le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, che dà attuazione alla delega contenuta nell'art. 7 della Legge 124/2015 (cd. Riforma della pubblica amministrazione), che apporta importanti modifiche sia al D.Lgs. 33/2013 Trasparenza, sia alla legge n. 190/2012 Anticorruzione. In particolare gli articoli

dall'1 al 40 modificano il decreto trasparenza, l'art. 41 modifica la legge anticorruzione e gli artt.41-42-43 riguardano disposizioni finali e transitorie.

- le disposizioni riportate nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che riscrive il codice dei contratti pubblici;
- delibera ANAC n. 1134 del 2017 recante "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

### 3. INTRODUZIONE E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

#### 3.1. La Legge 190 del 2012.

La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

La legge anticorruzione, ha introdotto un quadro normativo più incisivo per la prevenzione e la lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione. Le misure adottate mirano ad assicurare un miglioramento delle condizioni di mercato per la concorrenza e a favorire il contenimento della spesa pubblica allineandosi alle migliori prassi internazionali, introducendo nel nostro ordinamento nuovi strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte.

Ad un livello "nazionale", la Legge prevede che il Dipartimento della funzione pubblica debba predisporre (come in effetti ha predisposto) sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, un PNA, attraverso il quale siano individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale.

Al secondo livello, "decentrato", ogni Amministrazione Pubblica definisce un PTPC, che, sulla base di quanto previsto dal PNA, effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi, in senso lato, volti a prevenirli.

In particolare, la Legge 190/2012 definisce il nucleo minimo del PTPC, delineando le seguenti azioni di prevenzione:

- Ø individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- Ø prevedere, per le attività individuate al punto che precede, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- Ø prevedere obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- Ø monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- Ø monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

Ø individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della normativa, la stessa non contiene una definizione di corruzione, che si ritiene come presupposta, la stessa è stata fornita, dalla circolare n.1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in un'accezione sicuramente più ampia di quella penalistica. **La normativa de quo, infatti, vuole contrastare e prevenire il fenomeno della corruzione nell'accezione di cattiva amministrazione.** Sanzionando, quindi, quelle condotte ascrivibili ad una cattiva "gestio" cioè quei comportamenti con i quali si viene a violare le regole di etica/morale, allo scopo di perseguire vantaggi privati. Gli interessi privati sottesi (in un'accezione più ampia dei benefici economici) condizionano il pieno ed imparziale perseguimento dell'interesse pubblico.

Il PNA impone pertanto di tener conto nella redazione dei PTPC del fatto che le situazioni di rischio "sono quindi più ampie di quelle sussumibili nella previsione penali di riferimento, artt. 318, 319 e 319 ter, c.c., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, l'art.2635 del codice civile il D.Lgs. 231/2001 e le altre disposizioni applicabili ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

Per quanto attiene l'ambito soggettivo di applicazione della normativa, a seguito dell'approvazione del PNA, la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, è stato ridisegnato l'assetto istituzionale incentrando nell'ANAC e nel suo Presidente, il sistema della regolazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola ANAC il compito di predisporre il PNA.

La legge 190/2012 già prevedeva espressamente l'applicabilità dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 alle "società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art.1, comma 34).

Le direttive emanate dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e approvate dalla ANAC hanno affermato che le prescrizioni dell'art. 1 della legge 190, dai comma 1 a 57 si applicano a tutte le Pubbliche Amministrazioni, come elencate dall'art.1 comma 2 del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, essendo le stesse attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione. Inoltre, il campo di applicazione della norma si estende anche alle Regioni, gli Enti Locali, nonché gli Enti Pubblici e i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di tali enti.

La ratio sottesa alla legge 190/2012 ed ai decreti di attuazione è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e i relativi strumenti di programmazione anche a soggetti, come SOSTARE S.R.L., che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Allo scopo di eliminare ogni dubbio interpretativo; l'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con la determina n. 8 del 17 giugno 2015, avente ad oggetto " Le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Queste linee guida incidono sulla disciplina prevista dal PNA rivisitandola in alcune parti, allo scopo di adeguare la normativa emanata per la pubblica amministrazione ad enti con natura privatistica cioè gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica.

Alla luce delle ulteriori modifiche normativa di cui al d. lgs. 97/2016, sono state pubblicate le Nuove Linee Guida da parte dell'Anac approvate con delibera ANAC n. 1134 del 2017 dal titolo: "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

### **3.2. Il PNA il coordinamento tra la Legge 190/2012 e il D.Lgs. 231/01**

Secondo quanto riportato nel PNA, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190 del 2012 e ribadito dalle Linee Guida già citate in precedenza, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, "sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali".

"Per evitare inutili ridondanze, qualora gli enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla Legge 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190 del 2012".

A quanto riportato nel PNA si deve anche aggiungere che la Legge 190/2012 è altresì intervenuta direttamente con riferimento al Codice Penale e al D.Lgs. 231/01, sia riformulando alcune fattispecie di reato richiamate dal Decreto, ovvero aumentandone le pene previste, sia apportando delle integrazioni all'elenco delle fattispecie c.d. "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01.

La Legge 190/2012, il co. 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

I suddetti soggetti, così come ribadito nel PNA 2016, integrano pertanto il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un

documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Alla luce di quanto sopra menzionato, SOSTARE S.R.L., avendo adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione di cui alla predetta Legge 190/2012 e secondo quanto previsto dal PNA:

- ha ritenuto opportuno sviluppare un approccio d'integrazione tra il Piano e il proprio Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, secondo la metodologia dettagliata nei successivi paragrafi;
- ha conseguentemente provveduto ad adottare il presente Piano, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 ed a nominare il RPC incaricato dell'attuazione del PTPC.

### 3.3. Il PNA e le modifiche legislative

Il PNA predisposto dall'ANAC disciplina, i contenuti che i destinatari dello stesso devono dare attuazione nei loro PTPC.

Fra le modifiche legislative di rilevante importanza si fa riferimento, in particolare, allo schema di decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito schema di decreto) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che riscrive il Codice dei contratti pubblici.

Le principali novità dello schema decreto in materia di trasparenza riguardano, la delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente **al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.**

La nuova disciplina individua il PNA quale documento generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i RPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno, n. 231).

Il PNA contiene pertanto tutte quelle indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa connesse allo svolgimento delle attività di esercizio di funzioni pubbliche e/o di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla legge 190/2012 il PNA ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l'adozione di misure di prevenzione della corruzione riconducibili a due possibili fattispecie:



- **Misure di prevenzione oggettiva**, che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre le occasioni per la realizzazione di azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche;
- **Misure di prevenzione soggettiva**, che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri) ad una decisione amministrativa.

L'individuazione di tali misure spetta alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri funzionari, il contesto esterno nel quale si trovano ad operare.

### 3.3.1. Soggetti tenuti all'adozione di misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è recentemente intervenuto il richiamato schema di decreto in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che introduce modifiche ed integrazioni sia all'art. 11 del d.lgs. 33/2013, sia alla l. 190/2012.

In particolare, l'art. 3, co. 2, del citato schema inserisce nel corpo del d.lgs. 33/2013 un nuovo articolo, **l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione»**, che sostituisce il vigente art. 11 del d.lgs. 33/2013, contestualmente abrogato dall'art. 43 dello schema. Inoltre, il co. 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del predetto schema, modificando la l. 190/2012, attribuisce all'ANAC la competenza ad adottare il PNA e specifica, tra l'altro, che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri PTPC, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

A tal proposito, nei successivi paragrafi si riporta un quadro riassuntivo di quanto recentemente previsto dalle nuove disposizioni citate, sia in materia di trasparenza sia per la prevenzione della corruzione, applicabile agli "Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati" e pertanto alla Società SOSTARE S.R.L. quale "Società di diritto privato in controllo pubblico".

### 3.3.2. Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati

**Per quanto concerne la trasparenza**, l'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone infatti che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a:

- a) enti pubblici economici e ordini professionali;
- b) società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Testo in

materia di società a partecipazione pubblica»\* (nel prosieguo schema di testo ); Sono escluse, invece, le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.†

- c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

I soggetti di cui alle lettere a) b) c) applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «in quanto compatibile».

**Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione**, dall'art. 41 citato si evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Nei casi in cui ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) non si applichi il d.lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPC ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i..

### **3.3.3 Ulteriori contenuti dei PTPC alla luce delle recenti modifiche normative**

Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC.

---

\* In particolare, all'art. 2, co. 1, lettera m) dello schema di testo , sono definite «società a controllo pubblico: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)», che, a sua volta, definisce «controllo: la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

† All'art. 2, co.1, lett. o) dello schema di testo citato si specifica che sono società quotate «le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche».



In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Il PNA raccomanda inoltre alle amministrazioni e agli altri enti e soggetti interessati dall'adozione di misure di prevenzione della corruzione, di curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.

Il PTPC dev'essere pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione o degli altri enti interessati all'adozione del PTPC, nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione". I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

### **3.3.4. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC**

L'Autorità conferma le indicazioni, cui si rinvia, con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Le nuove disposizioni ribadiscono che l'attività di elaborazione dei PTPC, nonché delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione o ente (art. 1, co. 8, l. 190/2012, come modificato dall'art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016).

Il motivo di tale indicazione risiede nel considerare la predisposizione del PTPC un'attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si adattano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici.

Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività delle PA e degli enti.

In riferimento a tali soggetti di seguito si riportano alcune indicazioni integrative alla luce delle richieste di chiarimenti formulate all'ANAC e delle modifiche normative intervenute.

## **Organi di indirizzo**

Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo dell'ente, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. A tale Responsabile spetta predisporre le misure, anche organizzative, per la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012, misure che sono adottate dall'organo di indirizzo dell'ente.

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

## **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

D'ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC). Si precisa sin da ora che in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza.

a) **Criteri di scelta.** Il "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" viene individuato, di norma, tra i dirigenti in servizio dall'organo, assicurandone funzioni e poteri idonei per poter svolgere l'incarico con piena autonomia ed effettività. In via generale, per declinare i criteri di scelta del Responsabile è importante tenere conto dell'estensione definitiva delle sue competenze anche alla materia della trasparenza. Si evidenzia, inoltre, l'esigenza che il RPC abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi. In questa ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPC sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, o tra i Dirigenti dell'ufficio disciplinare, o tra coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari, o nell'ambito di uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva.

b) **Posizione di indipendenza e di autonomia dall'organo di indirizzo.**

L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla l. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. 97/2016), è quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPC.

Il decreto, infatti, stabilisce che l'organo di indirizzo al fine di assicurare che al RPC siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, ed al riparo da possibili ritorsioni, disponga apposite previsioni negli atti organizzativi generali e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua il dirigente e lo nomina RPC.

Inoltre, il medesimo decreto:

- attribuisce al RPC, il potere di indicare agli uffici della PA competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- stabilisce il dovere del RPC di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV «le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza».

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPC in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell'incarico di RPC che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione.

La durata dell'incarico di RPC è correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico dirigenziale già svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPC è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC

Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPC, è prevista l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPC (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano» (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

#### c) **Supporto conoscitivo e operativo al RPC**

Al fine di garantire che il RPC possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPC. Ne consegue che il RPC debba essere dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Dall'altra, che vengano assicurati al RPC poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPC è tanto più evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPC dal d.lgs. 97/2016.

#### d) **Poteri di interlocuzione e controllo**

Nella l. 190/2012 sono stati definiti i poteri del RPC nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

All'art. 1, co. 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano».

Tali obblighi informativi devono interessare tutti i soggetti coinvolti, sia nella fase di formazione del Piano che in quella successiva di controllo e verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate. Aspetti che dovrebbero già essere contemplati nell'atto di nomina del RPC.

Il RPC deve mirare a realizzare sotto il suo coordinamento una maggiore responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, utilizzando quali strumenti il PTPC e/o specifici atti organizzativi interni.

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 sono stati rafforzati i poteri di interlocuzione e di controllo del RPC nei confronti di tutta la struttura. A tal fine oltre alla responsabilità del RPC si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l'intento di creare un maggiore comunicazione tra le attività del RPC ed in particolare quelle dell'OIV. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà all'OIV di richiedere al RPC informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016). Dall'altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPC, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito web dell'amministrazione, venga trasmessa oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione anche all'OIV (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

#### e) **Responsabilità**

Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPC non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPC dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPC, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPC può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

#### f) **RPC e RASA**

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA: Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Il RPC è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati ed a indicarne il nome all'interno del PTPC. In caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPC, l'ANAC può esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 190/2012, nei confronti dell'organo amministrativo di vertice. Nel caso di omissione da parte del RPC, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest'ultimo.

Con provvedimento del Presidente **prot. DG 7/18 del 17 gennaio 2018** è stato individuato e nominato RASA per la Sostare s.r.l., la signora Germanà Bozza Angela che ha provveduto all'aggiornamento della registrazione sul portale ANAC relativo all'AUSA.

#### g) Eventuali "referenti"

I referenti possono rivelarsi utili nelle organizzazioni particolarmente complesse. Fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPC, i referenti possono svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull'attuazione delle misure.

### 3.3.5. Gestione del rischio di corruzione

Con l'aggiornamento del PNA l'Autorità ha confermato le indicazioni già fornite nelle versioni precedenti per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi.

### 3.3.6. Azioni e misure per la prevenzione

Fermo restando le indicazioni già riportate nelle versioni precedenti del PNA, nel nuovo aggiornamento l'Autorità ha fornito indicazioni più specifiche sulla misura della trasparenza, in relazione alle modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016, sulla rotazione del personale nonché sulle misure di revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici. In materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, l'ANAC ha adottato apposite Linee Guida alle quali si rinvia. Per quanto riguarda i codici di comportamento, si richiama quanto già previsto nel PNA circa i loro contenuti e la loro valenza. Altre misure relative alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing).

### 3.3.7. Trasparenza

L'Autorità raccomanda a tutti gli altri soggetti destinatari del PNA di rafforzare la misura della Trasparenza all'interno dei propri PTPC quale strumento di estremo rilievo per la prevenzione della corruzione, per la promozione dell'integrità e lo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

In tale ambito il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni illustrate nella sezione "Trasparenza" del presente PTPC, alla quale si rinvia.

### 3.3.8. Rotazione

Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata una misura organizzativa preventiva mirata ad evitare che la permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione e l'instaurarsi di relazioni sempre con gli stessi utenti, possa alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa.

In considerazione delle possibili difficoltà applicative di tale misura sul piano organizzativo occorre utilizzarla correttamente al fine di evitare inefficienze e malfunzionamenti.

Ove non sia possibile ricorrere a tale misura, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative oppure adottare altre misure di natura sostitutiva preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività

fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

### **3.3.9. Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità**

Tra le misure da programmare nel PTPC vi sono quelle relative alle modalità di attuazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli dell'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi. L'Autorità si è più volte pronunciata su tale materia. Con determina n. 833 del 3 agosto 2016, l'Autorità ha adottato le "Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili".

### **3.3.10. Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici**

La costituzione di enti di diritto privato (società, associazioni, fondazioni) partecipate o controllate da pubbliche amministrazioni è un fenomeno in forte crescita negli ultimi tempi, oggetto di attenzione da parte del legislatore, sia sotto il profilo della moltiplicazione della spesa pubblica (spending review), sia sotto il profilo dell'inefficienza della gestione.

A tali soggetti vengono infatti sempre più spesso affidate, con procedure diverse, attività di pubblico interesse. Molti di questi soggetti hanno caratteri, quanto al numero di addetti o al valore della produzione, del tutto inadeguati al perseguimento dei fini istituzionali, ovvero svolgono attività di pubblico interesse che si sovrappongono a quelle svolte dalle pubbliche amministrazioni.

Per questi motivi il legislatore si è posto l'obiettivo di rivedere l'intera politica di costituzione di tali enti di diritto privato, al fine di evitare di costituire nel futuro enti destinati allo spreco di risorse pubbliche e di ridurre in modo consistente la partecipazione pubblica in tali soggetti.

In questa prospettiva si è posta la l. 124/2015, in particolare all'art. 18, nel delegare il Governo alla adozione di un decreto legislativo, vero e proprio Testo, «per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche». In attuazione della delega il Governo ha adottato il decreto lgs. N. 175/2016, in merito alla definizione delle società controllate, partecipate e quotate.

L'intento del legislatore, con la nuova disciplina è quello di perseguire in tale materia, un obiettivo di razionalizzazione e di più netta distinzione tra attività di pubblico interesse, che possono giustificare il mantenimento di società in controllo o di partecipazioni minoritarie e attività economiche di mercato, da lasciare a soggetti privati non partecipati, soprattutto al fine di garantire la libera concorrenza e la riduzione degli sprechi di risorse pubbliche.

### **3.3.11. Whistleblowing**

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente.



Quale misura di prevenzione della corruzione, il whistleblowing deve trovare posto e disciplina in ogni PTPC.

Il 30 novembre 2017 è stata approvata la LEGGE, n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Sostare per tutelare eventuali whistleblower ha adottato, all'interno del proprio sito nella sezione "Società trasparente/Prevenzione della corruzione", il software open source di Globaleaks che, attraverso un server dedicato, permette di **dialogare in modo anonimo con il segnalante**, senza possibilità per il ricevente o altri soggetti di rintracciare l'origine della segnalazione.

#### 4. IL SISTEMA INTEGRATO E GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability (flussi informativi) che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione e nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione.

SOSTARE S.R.L. in data 20/09/2018, in sostituzione del precedente RPC dimessosi dalla società, ha proceduto alla nomina del nuovo RPC, coincidente anche con il Responsabile della Trasparenza, individuandolo nel dr. Daniele Testa. Tale figura aziendale non è dotata di responsabilità dirigenziale: pur non ricoprendo l'incarico di dirigente si è proceduto con la nomina con la consapevolezza che la figura sarà seguita dall'organo di indirizzo politico e dal direttore generale.

SOSTARE S.R.L. ha inteso aderire alla policy suggerita dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) in quanto ha adottato e pubblicato sul proprio sito istituzionale il proprio MOG ex D.Lgs. 231/2001. In questo medesimo ambito e con le medesime finalità, oltre a curarne la pubblicazione sul sito web istituzionale e garantire l'adeguata formazione a tutto il personale, in ottemperanza al disposto del D.Lgs. 231/2001, SOSTARE S.R.L. ha costituito il proprio Organismo di Vigilanza (nel seguito anche OdV).

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge e in coerenza con le disposizioni contenute nel PNA, con il presente PTPC, SOSTARE S.R.L. intende pertanto rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controllo, al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale. Il PTPC di SOSTARE S.R.L. si configura pertanto come parte integrante del MOG e degli altri elementi già adottati dall'Azienda, tra cui il "Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità, il Codice Etico e di Comportamento.

In questo senso SOSTARE S.R.L., nella predisposizione della presente parte speciale, ha applicato le stesse metodologie risk based, usate per la redazione del MOG, all'analisi di processi e organizzazione rispetto alle fattispecie di reato previste dalla Legge 190/2012. In merito si precisa che visto il completamento di tale analisi avvenuta nel mese di maggio 2017, considerato inoltre che, da tale data ad oggi non sono subentrate significative variazioni organizzative e dei processi oggetto di tale mappatura, la stessa è da intendersi riconfermata alla data della pubblicazione del presente documento. Tuttavia si ritiene che in considerazione delle rilevanti modifiche normative introdotte in tempi recenti occorrerà valutare con attenzione l'impatto che le stesse potranno avere in futuro sulle attività e sui processi aziendali e di conseguenza sulla mappatura dei rischi aziendali. Valutazione che richiederà un aggiornamento della mappatura dei rischi aziendali da avviarsi entro il primo semestre del 2021.

Di tutto quanto espletato nell'ambito della rilevazione e nell'elaborazione di protocolli preventivi si darà atto nei capitoli seguenti.

Inclusi sia nell'analisi del rischio, sia nei protocolli di controllo e prevenzione sono anche i comportamenti non penalmente rilevanti previsti dalla Legge in parola.

Ad integrazione di quanto già previsto dal MOG, il presente PTPC, si propone di realizzare i seguenti obiettivi considerati strategici in materia di prevenzione della corruzione, così



come definiti ed approvati dal C.d.A. in occasione dell'emissione del PTPC del 29/01/2020 rinnovati con il presente PTPC e con l'individuazione di ulteriori obiettivi strategici nella delibera del 22/12/2020. Tali obiettivi sono da intendersi strettamente collegati in modo sinergico con quelli in materia di "Trasparenza" riportati nella sezione B del presente Piano.

Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione:

- fornire strategie e strumenti per prevenire e contrastare non solo il fenomeno della corruzione in senso stretto ma anche quelle situazioni di cattiva amministrazione intesa come deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè tutte le situazioni nelle quali gli interessi privati condizionino impropriamente l'azione della Società;
- ridurre le opportunità o le situazioni che possano favorire casi di corruzione o di cattiva amministrazione nel senso innanzi descritto;
- migliorare i presidi già in essere e crearne di ulteriori, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 231/2001;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione e alle pratiche scorrette e lesive dell'interesse pubblico, ispirato ai principi di integrità e trasparenza;
- valutare il diverso livello di esposizione al rischio di comportamenti corruttivi, nell'ambito delle varie attività aziendali;
- stabilire gli interventi organizzativi e procedurali volti a prevenire i rischi menzionati;
- determinare una piena consapevolezza all'interno dell'organizzazione che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società e il suo Azionista a gravi rischi sul piano reputazionale e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- aumentare la capacità di far emergere casi di corruzione e/o di cattiva amministrazione;
- considerare il contrasto alla corruzione come uno degli elementi della performance aziendale, nell'ottica di una più ampia gestione del rischio;
- prevedere, per le attività ritenute maggiormente a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- definire gli obblighi di informazione nei confronti del RPC circa il funzionamento e l'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività valutate maggiormente a rischio di corruzione;
- monitorare i rapporti tra la Società ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti di fornitura;
- diffusione della cultura dell'etica della legalità e diffusione della conoscenza delle azioni compiute per la riduzione della corruzione e dell'illegalità all'interno della Società;
- utilizzo degli strumenti legislativi per creare un ambiente sfavorevole alla corruzione ed alla realizzazione di reati inerenti il malfunzionamento della Società;
- rafforzamento del monitoraggio e dei controlli da parte della Società per individuare eventuali comportamenti corruttivi o di illegalità al suo interno;

- Formazione del personale che svolge la funzione di RUP e verifica delle misure delle procedure di gara, soprattutto in considerazione che l'emergenza Covid-19 ha imposto al legislatore di introdurre delle novità anche con riferimento alle procedure di gara, specificamente riconducibili alla necessità di ridurre i tempi di gara o di modularli alla luce della situazione contingente.

Fermo restando l'impegno profuso dalla Società per il raggiungimento di ognuno degli obiettivi sopra elencati, in considerazione di quanto riportato nel PNA è importante evidenziare che affinché un piano anticorruzione sia davvero efficace, è fondamentale un'impostazione basata sulla prevenzione della commissione di illeciti, intesi in senso lato, contro la P.A., agendo sulla formazione della cultura della legalità, sull'integrità morale dei dipendenti attraverso i codici etici, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei controlli interni, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi.

## 5. DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il piano ha durata triennale e viene aggiornato ogni anno, con delibera dell'Organo amministrativo, secondo il processo descritto nel successivo paragrafo 8.

## 6. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO E RAPPORTI CON IL MODELLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01.

In considerazione delle indicazioni del PNA in merito alla facoltà, per gli Enti che abbiano già adottato modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001, di far perno su di essi nella propria azione di prevenzione della corruzione, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. 231/01, ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190 del 2012, SOSTARE S.R.L. ha deciso di sviluppare un approccio integrato di gestione del rischio, aggiornando i profili di rischio compresi nella L. 190/12.

Per quanto attiene la rilevanza dei reati presi in considerazione per ciascun ambito (c.d. fattispecie presupposto), alla luce del fatto che l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 è molto più esteso della L. 190/12, è stato sviluppato uno schema che identifica:

- a) le fattispecie presupposto rilevanti ai soli fini del D.Lgs. 231/01 (Esempio: Reati ambientali);
- b) le fattispecie presupposto rilevanti ai soli fini della L. 190/12;
- c) le fattispecie presupposto rilevanti sia ai fini della L. 190/12 che ai fini del D.Lgs. 231/01.

A fronte di detta identificazione, si precisa che:

- le ipotesi di rischio afferenti ai reati sub a) (fattispecie rilevanti ai soli fini ex D.Lgs. 231/01) sono disciplinate nelle diverse parti speciali del MOG;
- le ipotesi di rischio afferenti ai reati sub b) (fattispecie rilevanti ai soli fini ex D.Lgs. 190/12) sono disciplinate dal presente PTPC;
- le ipotesi di rischio afferenti ai reati sub c) (fattispecie rilevanti sia per il D.Lgs. 231/01 che per la L. 190/12, vale a dire reati corruttivi) sono disciplinati nel presente Piano. In questo caso la parte speciale del Modello (Piano) prende in considerazione i profili di comportamento prevalentemente attivo (ad es. corruzione attiva), per i quali l'eventuale commissione del reato potrebbe potenzialmente

generare un vantaggio per la Società, esponendola al rischio di un procedimento ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sia quelli di natura prevalentemente passiva (es. corruzione passiva o concussione), per i quali il beneficio dell'ente in caso di potenziale commissione del reato rappresenta un'ipotesi del tutto astratta.

La presente Parte Speciale (o PTPC) si riferisce pertanto anche ai reati corruttivi realizzabili nell'ambito dei rapporti che SOSTARE S.R.L. instaura con la Pubblica Amministrazione come previsti dagli ARTT. 24, 25 e 25 decies D.Lgs. 231/2001. L'elenco e la descrizione dei reati sono indicati nell'allegato A al presente Piano.

In particolare va ricordato che con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di Autorità, di organi e di agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati, in linea generale:

- nelle istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire, con strumenti giuridici, gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- nei pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dello Stato o da altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa; per pubblica funzione "amministrativa" si intende una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357, co. 2 c.p.);
- negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico e disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarietà;
- nelle Autorità pubbliche di Vigilanza, ossia, quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, la tutela dei mercati finanziari ecc.;
- negli Organi della Magistratura di ogni ufficio, ordine e grado;
- negli Organi di Polizia di ogni ordine.

Ai fini del presente Piano il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un'accezione ampia e pertanto deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati (cfr. circolare n. 1/2013 del D.F.P.).

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale.

Stante questa eccezione ampia del concetto di corruzione, nell'analisi del rischio sono state valutate le principali fattispecie disciplinate nel Titolo II Capo I del Codice Penale, applicabili alla specifica realtà operativa di SOSTARE S.R.L., integrandole con il reato

di "Traffico di Influenze illecite", di cui all'art. 346-bis c.p., introdotto dalla stessa L. 190 (l'elenco completo dei reati presupposto è contenuto nell'allegato A).

## 7. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente alle quali si rinvia a quanto già riportato al paragrafo 3.4.

### 7.1. Nomina, durata in carica e revoca del RPC

La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

SOSTARE S.R.L. ha di fatto già realizzato tale unificazione facendo coincidere l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della Trasparenza in capo al dr. Daniele Testa.

Il Responsabile resta in carica sino a revoca. In ogni caso rimane in funzione fino alla nomina del successore.

Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell'incarico, l'Amministratore procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo al responsabile i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri (es. mancata predisposizione della relazione annuale e degli obblighi informativi) così come definiti nel presente Piano;
- il coinvolgimento della Società o di un soggetto ad essa appartenente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell'attività di vigilanza, addebitabili al Responsabile;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Piano;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Amministratore provvederà a nominare il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Responsabile, l'Amministratore, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Responsabile e la nomina di un nuovo Responsabile ad interim.

La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Amministratore per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

## 7.2. Rapporti del RPC con l'OdV

Pur nel rispetto della reciproca e rispettiva autonomia, propria dei due ruoli e della distinzione tra gli stessi anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri d'intervento, alla luce dell'integrazione tra il PTPC ed il MOG, il RPC svolge le proprie attività in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza (OdV), come specificato nel successivo paragrafo 7.4.

## 7.3 I requisiti del RPC

La nomina del Responsabile è stata effettuata tenendo in considerazione i requisiti stabiliti in base alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2013 / DFP, per quanto ad SOSTARE S.R.L. applicabili:

- essere un dirigente in una posizione di relativa stabilità;
- non essere un dirigente inserito nell'ufficio di diretta collaborazione dell'autorità di indirizzo politico o amministrativo;
- nomina tra coloro che abbiano disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti; si ravvisa quindi l'opportunità che la scelta ricada su dirigenti titolari di ufficio e non su dirigenti con incarico di studio e consulenza;
- non essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari;
- aver dato nel tempo dimostrazione di comportamento integerrimo;
- non essere in conflitto di interessi;
- per quanto possibile, non essere un dirigente incaricato dei settori tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione.

Si rammenta che, in Sostare s.r.l. non sono presenti figure dirigenziali, pertanto pur non ricoprendo l'incarico di dirigente si è proceduto con la nomina del dr. Daniele Testa con la consapevolezza che la figura sarà seguita dall'organo di indirizzo politico.

## 7.4. Compiti del RPC in materia di prevenzione della corruzione

Il RPC provvede ai compiti assegnati dalla Legge n.190/12 e successive modifiche ed integrazioni (cfr anche paragrafo 3.3.4), in particolare (a carattere non esaustivo):

- elabora la proposta di aggiornamento annuale del "Piano Triennale della Prevenzione della corruzione" entro il 31 gennaio di ogni anno, con il supporto dei responsabili delle strutture e delle funzioni aziendali, da sottoporre C.d.A. per l'approvazione. Il RPC ne assicura la successiva pubblicazione sul sito internet della Società nella sezione "Società Trasparente";
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- prevede - se necessario - il coinvolgimento dei dirigenti e del personale di SOSTARE S.R.L.:
  - a) nelle attività di analisi e valutazione delle aree soggette maggiormente a rischio commissione di illeciti contro la P.A.;

- b) nella definizione delle misure per l'implementazione del Piano;
- supporta le funzioni competenti per la predisposizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
  - attiva il sistema riservato di ricezione della segnalazioni di atti illeciti (whistleblowing), gestendone il trattamento, coinvolgendo eventualmente l'OdV per gli aspetti di competenza, ed assicurando la tutela di coloro che effettuano tali segnalazioni;
  - segnala tempestivamente le violazioni al PTPCT per l'eventuale adozione di procedimenti disciplinare;
  - segnala all'organo di indirizzo e all'OdV (o struttura analoga), allorquando designato, «le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza».
  - predisporre la relazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno in cui sono indicati i risultati dell'attività svolta assicurandone la pubblicazione sul sito internet della società nella sezione "Società Trasparente";
  - promuove, coordina, sovrintende e controlla il procedimento di elaborazione, aggiornamento ed attuazione degli adempimenti di pubblicazione ai sensi della normativa sulla trasparenza;
  - cura il coinvolgimento delle unità organizzative dell'Ente;
  - riceve le richieste di accesso civico presentate dai cittadini (rif. art. 5 del d.lgs. 33/2013, Delibera Anac . n.1309 del 28 dicembre 2016);
  - trasmette le proprie relazioni periodiche anche all'OdV
  - promuove, coordinandosi con le Funzioni Aziendali competenti, idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di Etica e Trasparenza adottati da SOSTARE S.R.L., delle procedure o dei protocolli ad esso relative, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità dei medesimi, individuando altresì il personale interno da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
  - definisce, in coordinamento con l'OdV, un piano di formazione relativo agli ambiti oggetto del MOG integrato e, vista la corrispondenza delle figure del RPC e del RT all'interno della Società, rispetto agli ambiti relativi alla Trasparenza;
  - individua il personale da inserire nel su richiamato piano di formazione;
  - individua e valuta l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive sia nei contratti in generale, sia con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con SOSTARE S.R.L., nell'ambito delle attività aziendali "sensibili";
  - verifica l'esistenza delle condizioni per poter eseguire la rotazione degli incarichi nelle aree in cui maggiormente è elevato il rischio di commissione di reati corruttivi, fermo restando l'esigenza di salvaguardare la continuità delle attività amministrative, come previsto nel PNA, secondo la specificità della configurazione societaria, e di verificare l'effettiva sussistenza delle competenze professionali e tecniche in capo alle risorse destinatarie di tale turn-over;
  - conduce ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività aziendali, presso tutti i siti operativi, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli aziendali, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate;



- verifica, nell'ambito delle prerogative che gli sono proprie per espressa previsione della L. n. 190/2012, l'ottemperanza al Codice Etico ed al Codice di Comportamento approvato dall'Amministratore ;
- individua e propone la nomina da parte del C.d.A., di eventuali Referenti per la Prevenzione della Corruzione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. 39/2013, così come altresì richiamato nelle "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili. Linee Guida" adottate con determina n.833 del 03/08/2016 dall'Autorità, il RPCT deve:

- curare, anche attraverso le opportune indicazioni nel Piano, ed Audit a campione, il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- contestare ai soggetti interessati l'esistenza o l'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità, di cui al D.Lgs. 39/2013, segnalando altresì i casi di possibile violazione delle predette disposizioni e l'eventuale provvedimento di revoca dell'incarico (cfr. art. 15 comma 1 e 2 del D.Lgs n.39/13) ai soggetti competenti.

Rientra negli obblighi del RPC anche il dovere di segnalare al CdA ed al Direttore Generale, ai Presidenti del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di SOSTARE S.R.L., qualsiasi fatto di cui abbia avuto compiuta conoscenza che possa integrare estremi di reato o violazione del presente Piano per le valutazioni del caso e per le determinazioni da parte di questi riguardo alla sussistenza dei presupposti per la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, avvalendosi allo scopo delle strutture aziendali specialistiche per i correlati profili valutativi.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di un supporto in termini di Amministrazione del Personale, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni della Società nei limiti della disponibilità di bilancio e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Allo scopo di assicurare i requisiti di imparzialità, autonomia, ed indipendenza d'azione in relazione ai compiti sopra richiamati, al RPC sono conferiti tutti i poteri ed i mezzi necessari (compatibilmente con le disponibilità di bilancio), nonché assicurate le azioni di tutela del suo operato.

## 7.5. Le risorse a disposizione del RPC

Al fine di garantire l'autonomia e il potere di impulso del RPC ed in coerenza con quanto precisato dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che il suddetto Responsabile deve svolgere, SOSTARE S.R.L. assicura allo stesso adeguato supporto, anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPC dal d.lgs. 97/2016 mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie nei limiti della disponibilità di bilancio.

L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che devono peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

## 8. SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

### 8.1. Elementi considerati nello sviluppo e aggiornamento del PTPC

Il PNA fornisce le indicazioni in riferimento agli ambiti/macro settori da considerare nell'ambito del PTPC.

Di seguito, sulla scorta delle indicazioni del PNA, si riportano i principali ambiti che SOSTARE S.R.L. ha considerato nell'ambito del proprio PTPC.

**SOGGETTI:** nell'ambito del PTPC sono contenute le soluzioni organizzative nonché identificate le strutture organizzative coinvolte nella prevenzione della corruzione ed i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni riconducibili nell'assolvimento degli adempimenti di pubblicazione ai sensi della normativa sulla trasparenza;

**AREE DI RISCHIO:** a seguito di un'attività di valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio identificate nel MOG e delle aree di rischio obbligatorie (art. 1, comma 16, Legge. 190/2012), nonché dell'allegato 2 e 3 del PNA, sono identificate le aree di rischio in relazione alla corruzione e agli altri reati contro la Pubblica Amministrazione;

**MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI:** in funzione delle aree di rischio identificate e degli interventi di ponderazione del rischio e identificazione delle priorità di trattamento, sono indicate le misure di prevenzione previste obbligatoriamente dalla Legge 190 del 2012, dalle altre prescrizioni di legge in materia e dal PNA e quelle ulteriori, ossia facoltative, riportando la tempistica di attuazione ed il collegamento con i "soggetti" responsabili della relativa implementazione;

**MISURE DI TRASPARENZA:** SOSTARE S.R.L. adempie agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013 e dalla Legge 190/2012, ed alle importanti modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs n.97 del 25 maggio 2016, «recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito schema di decreto), con particolare riferimento alle:

- attività di pubblico interesse, disciplinate dal diritto nazionale e dell'Unione Europea;
- alle disposizioni di diretta applicazione alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. Per tali aspetti si rimanda alla sezione "Trasparenza" del presente documento.



## 8.2. Processo generale di implementazione e aggiornamento del PTPC con riferimento alla prevenzione della corruzione


Il processo di sviluppo e aggiornamento del PTPC, con riferimento alla prevenzione della corruzione, è sintetizzato nel seguente schema che riporta, per ciascuna delle attività previste, i ruoli e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti. In considerazione dell'integrazione del PTPC con il MOG, del processo di mappatura dei rischi del PTPC ne verrà costantemente informato anche L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

L'attività d'analisi dei rischi (nel seguito anche "mappatura dei rischi"), a cui si fa riferimento nel presente documento, così come altresì precisato anche al paragrafo 4, è stata condotta e completata nel mese di maggio 2017, mediante un'attività di rilevazione diretta effettuata sottoponendo ad interviste i Responsabili dei principali Servizi aziendali, sotto il coordinamento del RPCT.

## 8.3 Metodologia utilizzata per l'analisi dei rischi

In tema di esigenze di redazione del Modello di organizzazione gestione e adozione dello stesso si è ricercata, per quanto attiene in particolare i reati corruttivi, una complementarietà fra la mappatura dei processi funzionali alla rilevazione del rischio sia ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 sia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, tra cui, in ogni caso, all'art. 25 come emendato dalla stessa legge 6 novembre 2012 n. 190 sono richiamati i reati relativi alla concussione e corruzione. Tale considerazione è coerente con le disposizioni del PNA (cap 3, par. 3.1.1).

La metodologia adottata è conforme a quelle indicazioni contenute nel PNA di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 che si richiamano al sistema dello standard ISO 31000:2009 come rappresentato nella figura n. 1




Tale scelta non è motivata soltanto dall'esigenza di compliance rispetto alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (il quale rinvia appunto alla norma ISO 31000), ma è stata frutto di una riflessione più profonda e, in particolare, della progressiva acquisizione di consapevolezza sull'utilità di tale standard, sia come strumento analitico, sia come strumento formativo.

Al fine della definizione del rischio connesso alle disposizioni della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la metodologia ha recepito, il più possibile, i principi e gli strumenti adottati dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 del Comune di Catania, in modo che sia mantenuta una corrispondenza tra sistemi e metodi adottati nell'ente e nelle aziende ad esso facenti riferimento.

La metodologia, al fine di definire il rischio connesso a tutti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, tra cui sono ricompresi quelli di corruzione e concussione, ha recepito le indicazioni delle Linee Guida Confindustria e che propone la seguente articolazione, anche riportata nella figura n. 2:

- Inventariazione degli ambiti aziendali di attività;
- Analisi dei rischi potenziali;
- Valutazione del sistema di controlli preventivi (protocolli).

Fig.2 Processo di risk management.



Fonte: Linee Guida Confindustria. Marzo 2014

Pertanto la metodologia si è basata sulle più consolidate tecniche di gestione del rischio (risk management). Il risk management comprende quell'insieme di attività che consentono di dirigere, monitorare e controllare il livello di rischio cui un'organizzazione può essere soggetta. L'obiettivo del risk management è quello di:

- individuare le attività, svolte dall'organizzazione, nell'ambito delle quali si possono verificare specifici eventi rischiosi, in grado di minare il raggiungimento degli obiettivi organizzativi;

- valutare il livello di esposizione al rischio dell'organizzazione;
- ridurre in maniera significativa il rischio individuato, attraverso la progettazione di misure specifiche di prevenzione.

In considerazione del tipo di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dalla Legge 190/2012, al fine di definire la Mappatura delle Aree a rischio di reato e, successivamente, la conseguente Matrice dei Rischi, intesa come la rappresentazione dei processi effettivamente a rischio di reati, è stata svolta una profonda attività di esame dello Statuto, della Corporate Governance, degli strumenti contrattuali vigenti, della esistente struttura organizzativa, sia in riferimento alle linee gerarchiche che in relazione alle responsabilità ed alle missioni delle strutture aziendali e del Management, del sistema delle procedure emanate per lo svolgimento dei processi operativi, delle modalità di svolgimento delle mansioni da parte del personale assegnato all'interno delle strutture operative.

La metodologia, si è dunque basata sulla mappatura dei processi di SOSTARE S.R.L., l'identificazione delle "funzioni" responsabili di ciascun processo, la ricognizione dei protocolli adottati. Tale impostazione si è fondata sull'adozione di un sistema di rating del rischio teorico, coerente nelle scale di valutazione a quanto disposto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione dal Comune di Catania.

**Mappatura** della tipologia di reati potenzialmente connessi a ciascun processo, effettuata mediante la stima, non esaustiva, di eventi rischiosi in linea teorica riferibili a tale processo, tenendo conto anche della storia aziendale

Per ciascun processo sensibile specifico dell'unità organizzativa, si è effettuata poi la analisi dei rischi teorici e potenziali, mediante le seguenti attività:

**Valutazione della probabilità di accadimento del reato** derivante dalla rilevanza del processo oggetto di indagine analizzando le seguenti dimensioni:

- Frequenza e ripetitività del processo;
- Discrezionalità del processo;
- Rilevanza interna o esterna del processo;
- Complessità interdipendenza del processo;
- Valore economico del processo all'interno dell'azienda;
- Valore e frazionabilità economica del processo per soggetti esterni all'azienda.

**Valutazione della gravità del reato** data dell'impatto del reato e dunque del danno che il compimento del reato può avere sull'azienda analizzando le seguenti dimensioni:

- L'impatto organizzativo del reato (livello occupazionale);
- L'impatto organizzativo del reato (livello gerarchico);
- L'impatto economico finanziario del reato;
- Il punteggio relativo all'impatto calcolato sempre massimo in riferimento ai reati previsti dalla legge 190/2012 e in funzione delle sanzioni previste dal Dlgs 231/2001.

## 8.4. Valutazione delle priorità di trattamento del rischio

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio residuale. Al fine di ridurre il livello di rischio, il RPC, con il coinvolgimento del Gruppo di Lavoro, ha

analizzato e definito le misure di prevenzione, considerando quelle comuni, obbligatorie e quelle specifiche.

La valutazione circa la priorità di trattamento si sono basate sui seguenti elementi:

- livello di rischio: al crescere del livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento da definirsi anche in relazione alla complessità della misura individuata;
- obbligatorietà della misura: la priorità della misura di trattamento del rischio viene attribuita prioritariamente alle misure obbligatorie rispetto a quelle specifiche;
- valutazioni sulle propedeuticità delle misure di trattamento da definirsi anche in relazione al complesso degli interventi individuati ed alla trasversalità del loro impatto sulle singole misure individuate.

Le misure di trattamento vengono applicate ai diversi livelli di rischio secondo il seguente schema di priorità:

Livello rischio	Misure obbligatorie	Misure di carattere generale	Misure specifiche di rafforzamento
Rischio alto	a	a	a
Rischio Minimo	a	a	a
Nessun Rischio	a	a	

## 9. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

### 9.1 Contesto esterno.

Riguardo al contesto esterno, secondo il PNA devono essere considerati le caratteristiche del contesto esterno nel quale SOSTARE S.R.L. si trova ad operare ai fini della identificazione e analisi dei rischi e conseguentemente alla individuazione e programmazione di specifiche misure di prevenzione.

Il Comune di Catania è socio al 100% di SOSTARE S.R.L. soggetto gestore dei servizi di sosta a tempo e a pagamento, della installazione e manutenzione della segnaletica verticale, orizzontale e semaforica, del servizio di rimozione.

SOSTARE S.R.L. ritiene che i dati riportati nel richiamato Piano Triennale di Prevenzione Corruzione del Comune di Catania, nelle sezioni "L'Analisi del Contesto Esterno" ed ai quali si rinvia per i diversi ambiti territoriali di riferimento, forniscano un adeguato ed esauriente fotografia del contesto economico – sociale in cui opera la società SOSTARE S.R.L. in relazione non solo alle peculiarità del territorio, ma anche delle eventuali "influenze" derivanti dalle relazioni con i suoi principali stakeholders.

### 9.2. Governance, partnership e contesto interno

La missione di Sostare è quella di contribuire a migliorare le condizioni del traffico cittadino, gestendo con efficacia ed efficienza le aree di sosta; fornire ai cittadini/utenti un servizio di qualità volto a incrementare gli spazi reali disponibili mediante la rotazione

della sosta; rendere più scorrevole la viabilità e – di conseguenza – più vivibile la Città. Sostare si propone l'obiettivo di coniugare equilibrio economico-finanziario, qualità del servizio e stabilizzazione dell'occupazione, in una logica di valorizzazione e di qualificazione dell'amministrazione del Personale. L'Azienda si candida quale soggetto qualificato per la progettazione e la gestione di tutte le aree di sosta della Città e prefigura un proprio ruolo, in prospettiva, nella gestione di tutte le problematiche ausiliarie della mobilità urbana.

Il Comune di Catania, nel dicembre del 2001, ha definito il Piano Generale della sosta a tempo e a pagamento allo scopo di sconfiggere la sosta passiva nel centro storico della città, di razionalizzare la viabilità, liberandola dalla sosta irregolare che rallenta il traffico cittadino e di ripristinare legalità nella gestione delle aree di parcheggio in superficie, parte delle quali sono sotto il controllo del racket dei parcheggiatori abusivi.

Il 21 ottobre 2002 il Consiglio di amministrazione di Catania Multiservizi deliberò la costituzione di Sostare srl. Una decisione conseguente alla richiesta dell'Amministrazione comunale a Multiservizi spa di formulare un piano di impresa per la gestione delle aree a tempo e a pagamento a Catania, coniugando questa esigenza con la necessità di stabilizzare un cospicuo numero di Lsu.

Attualmente, Sostare è una Società a responsabilità limitata, con un capitale sociale di Euro 316.000,00 interamente partecipata dal Comune di Catania. L'Azienda è concessionaria del Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento (circa 8000 stalli) e di attività collaterali alla mobilità, conferito con Contratto di Servizio del 28 luglio 2016. Svolge la propria attività, al 31/12/2020, avvalendosi di 173 dipendenti: 1 direttore generale; 2 quadri; 37 impiegati; 133 tra Ausiliari del traffico, addetti alla vigilanza della Ztl, addetti ai Parcometri e corrieri, addetti alla Rimozione e alla Manutenzione semaforica e Segnaletica stradale.

Tutti gli operatori sono stati qualificati mediante uno specifico piano di formazione professionale, che prevede periodici aggiornamenti, alternando le attività lavorative con quelle di formazione.

Gli Uffici direzionali hanno sede in via Aldebaran 11.

L'Ufficio Rimozione ha sede presso il deposito di via Proserpina 35

Si rimanda allo Statuto per maggiori dettagli ([www.sostare.it](http://www.sostare.it) – link Amministrazione trasparente disposizioni generali atti generali)

## 9.2.1. ASSETTO ORGANIZZATIVO

### GLI ORGANI SOCIETARI

Gli organi societari di Sostare srl sono:

- Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e due consiglieri;
- il Direttore Generale
- il Collegio Sindacale composto da un Presidente e due sindaci;
- il Revisore contabile.

Il Comune di Catania ha facoltà di nominare detti organi tenendo conto di quanto dispone lo Statuto sulla nomina, poteri e funzionamento e le leggi vigenti.

La società si è dotata di un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01, che ha autonomi poteri di iniziativa e di controllo di tipo collegiale, con il compito di verificare, in


accordo con il RPC il funzionamento e l'osservanza del MOG e di segnalarne ogni necessità di aggiornamento.

L'organo di indirizzo ha definito la Macrostruttura Aziendale stabilendo:

- l'organigramma di Primo Livello ;
- le responsabilità di ciascuna Struttura Organizzativa
- i responsabili degli uffici.

Successivamente saranno aggiornate e definite nel dettaglio, anche a seguito della su citata modifica della Governance aziendale, l'articolazione organizzativa di II Livello delle Strutture Organizzative, le schede descrittive di Missioni/Obiettivi e Responsabilità/Attività delle Strutture e Funzioni di I e II livello.

Di seguito si riporta l'Organigramma aziendale descrittivo dell'articolazione delle Strutture organizzative e delle Funzioni di cui all'ultima approvazione:





## 10. SISTEMA DI CONTROLLO E PREVENZIONE DEI REATI

### 10.1. Compiti e Funzioni generali

Il Piano definisce una serie di obblighi e di misure che coinvolgono l'intera struttura aziendale. Tali responsabilità generali nell'attuazione del Piano, per quanto di rispettiva competenza, sono attribuite, all'organo amministrativo, al Direttore Generale e a tutto il personale a qualsiasi titolo occupato presso SOSTARE S.R.L.

Come infatti esplicitato nel PNA, "Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPC, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione".

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto di SOSTARE S.R.L. - sono, dunque, tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del presente Piano, ivi inclusi quelle illustrate nella sezione Trasparenza, il Codice Etico ed il Codice di Comportamento, nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del Piano ed i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPC.

In riferimento agli «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», previsti all'art. 1, co. 9, lett. c) della L.190/12, si precisa che tali obblighi informativi interessano tutti i soggetti aziendali coinvolti sia nella fase di formazione del Piano che in quella successiva di controllo e verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.

Di seguito si riportano i soggetti che concorrono alla predisposizione ed attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione di SOSTARE S.R.L. ed una sintesi dei relativi compiti e funzioni.

### 10.2 Compiti e funzioni particolari

I soggetti che concorrono alla predisposizione ed attuazione del PTPC di SOSTARE S.R.L. sono:

#### Il Presidente del CDA/CDA che:

- designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012) e lo comunica all'ANAC, provvedendo ai relativi adempimenti di pubblicazione sul sito web istituzionale nelle sezioni "Società Trasparente";
- approva il MOG e il PTPC e i suoi aggiornamenti;
- elabora ed approva tutti gli atti di indirizzo di carattere generale e gli obiettivi strategici che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione ed all'adempimento degli obblighi di trasparenza;

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere gestionale e organizzativo, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione ed agli adempimenti della trasparenza;
- adotta le azioni più opportune a seguito delle segnalazioni ricevute dal RPC;
- osserva le misure contenute nel Piano della Prevenzione della Corruzione;
- svolge una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività svolte dal RPC.

**IL Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, i cui compiti e funzioni sono stati illustrati precedentemente

**L'Organismo di Vigilanza (OdV- rif. D.Lgs. 231/01), che:**

- collabora con il RPC e con gli Organi di Governance sulle tematiche in ambito anticorruzione e segnala tempestivamente a tali organi eventuali situazioni di potenziale pericolo di commissione dell'illecito emergenti dalla propria attività di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SOSTARE S.R.L.;
- si coordina, per gli aspetti di competenza, con il RPC ai fini della definizione del piano della formazione;
- trasmette le proprie relazioni periodiche anche al RPC;
- partecipa al processo di gestione del rischio considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- si raccorda con il RPC nei casi nei quali ritenga che vi siano attività, anche potenzialmente, rilevanti ai fini della normativa anticorruzione;
- esprime parere su Codice Etico e di Comportamento della Società;
- si raccorda con il RPC nei casi nei quali quest'ultimo ritiene che l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante non solo ai fini del presente Piano ma anche del Modello di SOSTARE S.R.L.;
- osserva le misure contenute nel presente Piano.

**Direttore Generale e Responsabili degli uffici**, in materia di prevenzione della corruzione (per i compiti e le funzioni in tema di Trasparenza si rinvia alla relativa sezione del presente Piano), ferme restando le rispettive competenze:

- partecipano attivamente, recependo le indicazioni di quanto riportato nel PNA, al processo di gestione del rischio;
- "devono" secondo il PNA, nel quale viene indicato anche l'art. 16, co. 1 lett. I-bis) I-ter) e I-quater) del d.lgs. 165/2001 "concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio".
- svolgono attività informativa nei confronti del RPC, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione;
- effettuano, nel caso in cui abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio, denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;
- attuano il costante monitoraggio sull'attività svolta dal personale assegnato agli uffici di riferimento, al fine di controllare il rispetto, da parte dei dipendenti del servizio, delle misure di prevenzione contenute nel Piano nel MOG, nel Codice di Comportamento e nel Codice Etico segnalando al RPC ogni violazione;
- assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione;



- adottano all'occorrenza le misure gestionali previste, quali l'avvio di procedimenti disciplinari;
- valutano l'adottabilità di misure preventive e/o sostitutive relative alla sospensione e rotazione del personale;
- dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- osservano le misure contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Piano di prevenzione della corruzione;
- segnalano al RPC il personale da inserire nei programmi di formazione;

In particolare è competenza del dirigente e dei responsabili d'ufficio:

- l'attuazione delle misure previste dal piano anticorruzione e attribuite alla loro specifica responsabilità;
- la predisposizione di un report semestrale da trasmettere al RPC ed all'OdV, che attesti la corretta applicazione delle misure previste dal Piano anticorruzione all'interno del settore di competenza, con l'eventuale segnalazione di ritardi nell'attuazione delle stesse e le azioni realizzate per eliminare le anomalie eventualmente riscontrate;
- la predisposizione, entro il 30 novembre di ciascun anno, di una relazione sullo stato di attuazione del piano e sui risultati realizzati in esecuzione dello stesso dal proprio settore;
- l'attivazione immediata di azioni correttive laddove si riscontrino mancanze /difformità nell'applicazione del Piano e dei suoi contenuti, dandone comunicazione al RPC, che qualora lo ritenga opportuno può intervenire direttamente;
- la verifica che non sussistano situazioni di conflitto di interessi/incompatibilità nei dipendenti assegnati all'ufficio, valutando, al verificarsi di tali circostanze, se la situazione realizza un conflitto idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo ed adottando, in caso di sussistenza, le azioni previste dal presente piano e/o ogni eventuale ulteriore azione mirata all'eliminazione di tali cause. Il dirigente dovrà in tal caso rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Tutti i **dipendenti** della Società:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPC;
- segnalano le situazioni di illecito;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

I **collaboratori** a qualsiasi titolo della Società:

- osservano le misure contenute nel PTPC;
- segnalano le situazioni di illecito.

Il mancato adempimento degli obblighi informativi nei confronti del RPC, nelle circostanze sopra indicate, è suscettibile di essere sanzionato disciplinarmente.

## 11. MAPPATURA DEI PROCESSI SENSIBILI, FUNZIONALI ALLA RILEVAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO AI SENSI DELLA L. n. 190/2012 E DEL D.Lgs. 231/2001

In coerenza agli assunti metodologici enunciati, a seguito:

- dell'analisi della documentazione aziendale;
- dello studio delle linee guida e della documentazione normativa e regolamentare pertinente;
- gli assunti di base su cui impostare la metodologia di analisi e mappatura dei processi;
- la realizzazione di interviste effettuate ai responsabili delle diverse strutture organizzative o funzioni di SOSTARE S.R.L.;

Si riporta la mappatura dei processi di SOSTARE S.R.L., con l'identificazione delle aree organizzative di riferimento.

<b>Ufficio Tecnico</b>
1. Progettazione e gestione dei lavori di segnaletica stradale: Verticale, orizzontale e semaforica
2. Controllo fra servizi erogati e gli obblighi assunti nel contratto di servizio
3. Definizione del fabbisogno e approvvigionamenti di beni e servizi relativi al servizio
<b>Ufficio Contenzioso</b>
1. Gestione Reclami relativi alle Penali per tariffa evasa
<b>URP</b>
1. Gestione delle richieste di informazioni dai canali: telefonici, web (mail, sito internet) fax, presenza in ufficio
2. Gestione Reclami e segnalazioni (verbali, segnaletica, sistemi di pagamento, etc)
<b>Acquisti e Gare</b>
1. Gestione acquisti e approvvigionamenti mediante procedure di affidamento con gare pubbliche
2. Gestione acquisti e approvvigionamenti mediante procedure di affidamento in economia
<b>Commerciale</b>
1. Programmazione dello Sviluppo Commerciale e gestione della vendita (con i vari canali) dei titoli di sosta
2. Gestione e amministrazione delle sanzioni amministrative e delle penali per tariffa evasa
3. Amministrazione delle pratiche di rilascio dei permessi di sosta notturna (gratuita) e abbonamenti per residenti
<b>Amministrazione del Personale</b>

1. Gestione e controllo delle visite mediche
2. Gestione e aggiornamento del Database del Personale
3. Elaborazione delle retribuzioni del personale (in esterno)
4. Gestione della rilevazione e controllo delle presenze del personale
5. Gestione della elaborazione dei dati per gli adempimenti fiscali e previdenziali (in esterno)
6. Gestione dei rapporti istituzionali con enti e soggetti terzi
7. Gestione delle inadempienze nel rapporto di lavoro
<b>Amministrazione</b>
1. Gestione, amministrazione e controllo dei pagamenti e dei flussi finanziari
2. Redazione e controllo del Bilancio di Esercizio
3. Gestione amministrazione e controllo degli adempimenti fiscali
4. Redazione del Budget
5. Controllo di gestione (rendicontazione obbligazioni contratto di servizio)
<b>Assistente di Direzione Generale</b>
1. Gestione Protocollo Direzione
2. Gestione degli acquisti di "piccola cassa"
<b>Servizio di Rimozione Veicoli</b>
1. Programmazione, gestione operativa del Servizio
2. Gestione della manutenzione dei veicoli di servizio
3. Definizione del fabbisogno e approvvigionamenti di beni e servizi relativi al servizio di rimozione

<b>Servizi alla Sosta</b>
1. Definizione del fabbisogno degli approvvigionamenti di beni e servizi relativi ai Servizi alla Sosta
2. Gestione e controllo dei servizi di sosta a pagamento
3. Controllo dei titoli di sosta ed elevazione delle contravvenzioni amministrative
<b>Gestione Parcometri</b>
1. Gestione e amministrazione contabile dei flussi di cassa relativi ai servizi di competenza
2. Gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature dedicate
3. Definizione del fabbisogno e approvvigionamenti di beni e servizi relativi al servizio di rimozione
<b>Processi Trasversali</b>
1. Conferimenti di incarichi di collaborazione
2. Rilascio autorizzazioni al personale per l'esercizio di attività extraistituzionali
3. Controllo autocertificazioni e/o attestazioni di legge
4. Conferimento incarichi e nomine
<b>Ufficio verbali e Ufficio Penali</b>

1. Gestione e amministrazione delle sanzioni amministrative (invio P.M. di Catania) uff. Verbali
2. Verifica verbali elevati e corrispondenza con quelli andati a buon fine (uff. Verbali)
3. Gestione Palmari rilevazioni sanzioni (ufficio Verbali)
4. RegISTRAZIONI delle penali per tariffa evasa e successiva gestione (Ufficio Penali)

## 12. IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO

### 12.1 Identificazione delle aree di rischio

A seguito delle attività di valutazione del rischio, sviluppate in logica integrata anche ai fini del Modello ex D.Lgs. 231/01, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal PNA ed al relativo allegato n°2 "Aree di rischio comuni ed obbligatorie", sono state identificate come aree a rischio:

1) Le "aree comuni ed obbligatorie", applicabili a tutte le Amministrazioni, ivi inclusi gli enti privati in controllo pubblico, così come di seguito individuate:

- **Area A:** processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- **Area B:** processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- **Area C:** processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- **Area D:** processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Per quanto attiene le **Aree C) e D)**, occorre evidenziare che preso atto della natura giuridica di SOSTARE S.R.L. ed a seguito dell'attività di identificazione e valutazione effettuata, ad oggi sono poche le attività in SOSTARE S.R.L. che possono essere ricondotte in tali specifiche aree di rischio. Tuttavia la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel business, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di ulteriori attività pertinenti a tali aree di rischio (provvedimenti ampliativi privi o con effetto economico sui destinatari).

I riscontri svolti sui PTPC fino ad oggi analizzati hanno restituito l'immagine di una limitata capacità delle amministrazioni di andare oltre l'analisi delle suddette aree di rischio definite "obbligatorie". Allo scopo di superare questa tendenza, anche sulla base della ricognizione effettuata sui PTPC, nell'aggiornamento 2015 dell'ANAC con determinazione n.12 dello 28.10.2015 a pag. 17, sono stati individuate ulteriori aree con elevato livello di probabilità di eventi rischiosi. Ci si riferisce, in particolare, alle aree relative allo svolgimento di attività di:

- **Area E:** processi finalizzati all'effettuazione di controlli, verifiche, ispezioni ed elevazione di sanzioni;
- **Area F:** processi all'affidamento di incarichi e nomine;
- **Area G:** processi finalizzati alla gestione degli affari legali e contenzioso.

2) **Le ulteriori "aree di rischio specifiche dell'operatività di SOSTARE S.R.L."** Esse si riferiscono ad aree di attività che presentano anch'esse un alto livello di probabilità di eventi rischiosi ma che si caratterizzano per il fatto di essere tipiche del tipo di Società e di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio (ad esempio per SOSTARE S.R.L. l'attività di verifica titoli di sosta).

Nei paragrafi successivi si riportano le mappature delle suddette aree di rischio, con l'indicazione analitica di tutti i profili di rischio.

## 12.2. Le aree ed i processi di rischio.

Le aree di rischio sono:

### A) Area di acquisizione e progressione del personale

1. Processo di Reclutamento
2. Processo di Progressioni di carriera

I Processi n.1 e n.2 sono caratterizzati dai seguenti sub-processi:

- Ø Pianificazione dei fabbisogni
  - Ø Elaborazione e pubblicazione del bando di selezione
  - Ø Ricezione ed analisi delle domande
  - Ø Espletamento prove
  - Ø Assunzione e/o attribuzione progressione
3. Processo di Conferimento di incarichi di collaborazione

Il processo n. 3 è caratterizzato dai seguenti sub-processi:

- Ø Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti
- Ø Svolgimento della procedura di valutazione comparativa
- Ø Inserimento delle risorse

### B) Area di affidamento di lavori, servizi e forniture.

1. Processo di affidamento di lavori servizi e forniture caratterizzato dai seguenti subprocessi:

- Ø Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Ø Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- Ø Requisiti di qualificazione
- Ø Requisiti di aggiudicazione
- Ø Valutazione delle offerte
- Ø Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- Ø Procedure negoziate
- Ø Affidamenti diretti
- Ø Revoca del bando
- Ø Redazione del cronoprogramma
- Ø Varianti in corso di esecuzione del contratto
- Ø Subappalto
- Ø Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

2. Processo di Gestione della realizzazione di lavori, servizi e forniture, caratterizzato dai seguenti sub-processi

- Ø Individuazione delle figure professionali per la gestione della realizzazione dell'intervento;
- Ø Atti gestionali nella fase di realizzazione dell'intervento;
- Ø Misura e contabilità dell'intervento;
- Ø Varianti in corso di esecuzione del contratto
- Ø Subappalto
- Ø Rendicontazione finale e collaudo dell'intervento;
- Ø Consegna dell'opera e risoluzione delle controversie con procedure alternative a quelle giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

**C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari.**

1. Processo di tipo autorizzativo (abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni)
2. Processo di controllo delle dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni
3. Processo di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe)

I processi n. 1, n. 2, n. 3 sono caratterizzati dai seguenti sub-processi:

- ↻ Acquisizione della dichiarazione e/o istanza
- ↻ Valutazione della dichiarazione e/o istanza da parte dell'ufficio competente
- ↻ Verifica della dichiarazione e/o istanza da parte dell'ufficio competente, anche attraverso controlli a campione
- ↻ Rilascio della autorizzazione e/o attestazione della veridicità della dichiarazione

**D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari .**

1. Processo di Affidamento di incarichi professionali.
2. Processo di Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

I processi n. 1 e n. 2 sono caratterizzati dai seguenti sub-processi:

- Ø Individuazione dell'incarico e/o vantaggio da affidare;
- Ø Individuazione delle procedure di affidamento;
- Ø Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione;
- Ø Valutazione delle offerte ed individuazione dell'affidatario e/o aggiudicatario del vantaggio;
- Ø Affidamento dell'incarico e/o del vantaggio.



E) Processo di Gestione dell'attività di controllo della sosta, caratterizzato dai seguenti sub-processi:

- Ø Programmazione del servizio giornaliero
- Ø Esecuzione del servizio di controllo giornaliero
- Ø Manutenzione ordinaria dei parcometri
- Ø Gestione degli incassi
- Ø Gestione dell'apertura e chiusura delle aree pedonali affidati
- Ø Gestione e controllo dati

#### F) PROCESSI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO.

- Ø Gestione, amministrazione e controllo dei pagamenti e dei flussi finanziari
- Ø Redazione e controllo del Bilancio d'Esercizio
- Ø Gestione amministrazione e controllo degli adempimenti fiscali
- Ø Redazione del budget
- Ø Controllo di gestione (rendicontazione obbligazioni contratto di servizio)

## 12.3 La valutazione del rischio.

### A) Acquisizione e progressione del personale.

Reati ipotizzabili: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

Comportamenti che possono determinare un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite: Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona; Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.

### B) Affidamento di servizi, lavori e forniture.

Reati ipotizzabili e/o malfunzionamento: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

Comportamenti che possono determinare un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite: Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o a vantaggio personale o arrecare un vantaggio ad un fornitore; utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti per favorire una determinata impresa; Avvantaggiare un fornitore per l'aggiudicazione dell'appalto; Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o forniture e servizi non conformi agli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore.

### C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari

Reati ipotizzabili: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Comportamenti che possono determinare un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.: abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici svolti da Sostare s.r.l. al fine di agevolare particolari soggetti. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e del controllo al fine di agevolare determinati soggetti.

### D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari

Reati ipotizzabili: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Comportamenti che possono determinare un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite: Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona

### E) Gestione dell'attività di controllo della sosta

Reati ipotizzabili: Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

Comportamenti che possono determinare un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite: Favorire (anche nel senso di "chiudere un occhio") alcuni utenti, anche concedendo una "tolleranza" maggiore di quella prevista dalle norme di legge,

di regolamento (anche interni) e/o di prassi. Inosservanza delle regole procedurali volte a garantire la perfetta corrispondenza tra le somme versate dagli utenti e quelle recuperate dalle apposite apparecchiature.

**F) Processi finalizzati alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

## 12.4 Analisi del rischio.

L'analisi dei rischi è stata effettuata per ciascuna area secondo le modalità indicate dall'allegato 5 al PNA.

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE	Valore medio di probabilità (P)	Valore medio di impatto (I)	Valutazione complessiva del rischio
<b>AREA A</b> acquisizione e progressione del personale	1,33	2,00	2,66 Marginale
<b>AREA B</b> affidamento lavori servizi e forniture	3,5	2,00	7,00 Rischio Minimo
<b>AREA C</b> provvedimenti ampliativi privi di effetto economico	2,17	1,00	2,17 Marginale
<b>AREA D</b> provvedimenti ampliativi con effetto economico	2,33	2,00	4,66 Marginale
<b>AREA E</b> gestione dell'attività di controllo della sosta	1,83	2,00	3,66 Marginale
<b>AREA E</b> Processi finalizzati alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1,83	2,00	3,66 Marginale

P = PROBABILITA': indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.

I = IMPATTO : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.

LIVELLO DI RISCHIO = (PROBABILITA X IMPATTO) in base alle indicazioni fornite dall'allegato 5 al PNA

VALUTAZIONE RISULTATI: 0 = NESSUN RISCHIO; Tra 1 e 5 = RISCHIO MARGINALE;

Tra 6 e 10 = RISCHIO MINIMO; Tra 11 e 15= RISCHIO SOGLIA; Tra 16 e 20 = RISCHIO SERIO; Tra 20 e 25 = RISCHIO ALTO.

## 12.5 Trattamento del rischio.

Per il trattamento del rischio si rinvia alle schede di programmazione del PTPC.

### ***SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE***

La parte speciale ha ad oggetto la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, tenendo presente le operazioni di analisi e di valutazione dei rischi già effettuate nella parte generale. Come già anticipato sono state individuate le aree, i processi ed i subprocessi a rischio e per ognuna di esse sono state riportate le misure volte ad prevenire i fenomeni corruttivi. Si precisa che SOSTARE S.R.L. ha ritenuto di affrontare la tematica in questione, sia predisponendo un tabella (come hanno fatto molte amministrazioni ed in particolare molte società partecipate già dotate dei modelli 231/2001) con l'indicazione, delle misure di prevenzione della corruzione, sia illustrando e spiegando, le varie misure di prevenzione della corruzione. Modalità operativa, questa, che consente di assolvere in maniera più adeguata, efficace e concreta le finalità prescritte dal PNA.

\*\*

### **SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 1**

#### **AREA A: AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

**(Valutazione rischio = 2,66)**

#### **A.1.: PROCESSI DI RECLUTAMENTO DI NUOVO PERSONALE E PROGRESSIONE IN CARRIERA**

##### DESCRIZIONE DEI PROCESSI

Il reclutamento del personale da inquadrare nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato con l'Azienda è disciplinato da uno specifico "Regolamento sulle procedure generali per il reclutamento del personale e per gli avanzamenti di carriera", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08.05.2020, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 19 d.lgs. n.175/2016 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165. Il regolamento in questione prevede, anche, la disciplina per le progressioni interne con cui vengono disciplinati le promozioni e gli avanzamenti del personale con contratto a tempo indeterminato.

Nella procedura per l'assunzione di nuovo personale, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, possono individuarsi le seguenti misure, significative per la prevenzione della corruzione:

-Accertamento da parte della Direzione dell'esigenza di procedere al reclutamento di nuovo personale e relativa proposta all'Organo Amministrativo ed al R.P.C.;

-Approvazione con determina dell'Organo Amministrativo della proposta redatta in relazione a quanto previsto nel Regolamento per il reclutamento del personale, con nomina di un Responsabile del Procedimento (nel proseguo anche R.U.P.), se diverso dal Direttore.

Tutte le fasi della successiva procedura selettiva sono portate avanti dal R.U.P. e visionate costantemente dal R.P.C., al fine della verifica della corretta applicazione di quanto previsto dallo stesso regolamento per il reclutamento del personale.

Le norme previste dai regolamenti interni in materia di reclutamento e progressioni del personale e la vigilanza effettuata dal Responsabile del piano anticorruzione si ritengono sufficienti a garantire la necessaria sicurezza relativamente al verificarsi di reati di corruzione.

In ogni caso al fine di implementare le misure anticorruzione si prevede: pubblicazione sul sito dell'avvio della procedura volta al reclutamento del personale o alla progressione di carriera e conferimento di incarichi di collaborazione e di lavoro somministrato; valutazione comparativa dei candidati; pubblicazione sul sito dell'esito della procedura; pubblicazione sul sito dei curricula del soggetto o dei soggetti selezionati.

Gli eventi rischiosi di carattere generale che possono determinare anomalie sono:

SUB PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	TEMPI	RESPONSABILE SOTTOPROCESSO	RESPONSABILE MISURA
Pianificazione dei fabbisogni	Individuazione di fabbisogni non coerenti con la mission dell'ente	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto del Regolamento reclutamento personale Rispetto della procedura indicata nel presente PTPC Formazione su Regolamento e Procedura nei confronti degli Organi di SOSTARE S.R.L. deputati a decidere sull'assunzione di personale Trasparenza Amministrativa	All'occorrenza  All'occorrenza  In atto  In atto	Responsabile del procedimento	RPC
Elaborazione e pubblicazione del bando di selezione	Inserimento di clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto del Regolamento reclutamento personale Rispetto delle procedure individuate nel presente PTPC Formazione su Regolamento	All'occorrenza  All'occorrenza  In atto	Responsabile del procedimento	RPC



			Procedura nei confronti degli Organi di SOSTARE S.R.L. deputati a decidere sull'assunzione di personale Trasparenza Amministrativa Codice di comportamento	In atto		
Ricezione ed analisi delle domande	Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto del Regolamento reclutamento personale Rispetto delle procedure individuate nel PTPC Formazione nel Regolamento Procedura su e confronti nei Organi di A SPA degli deputati AM i a decidere sull'assunzione personale di Codice comportamento di	All'occorrenza  All'occorrenza	Responsabile del procedimento	RPC
Espletamento prove di verifica	Valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto del Regolamento reclutamento personale Rispetto della procedura individuate nel presente PTPC Formazione su e Regolamento nei Procedura degli confronti Organi di SOSTARE S.R.L. deputati a decidere sull'assunzione personale di Astensione in caso di conflitto interessi	All'occorrenza  All'occorrenza  All'occorrenza	Responsabile del procedimento	RPC

Assunzione risorse	Elusione della procedura di svolgimento	Creare Un contesto sfavorevole alla	Rispetto del Regolamento reclutamento	In atto	Responsabile del procedimento	RPC
	dell'attività e di controllo	corruzione	personale Rispetto della procedura individuate nel presente PTPC  Formazione su Regolamento e Procedura nei confronti degli Organi di SOSTARE S.R.L. deputati a decidere sull'assunzione di personale  Trasparenza Amministrativa Codice di comportamento Formazione del personale  Intensificazione di controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione	All'occorrenza  2017  In atto  2017 2017  All'occorrenza		

**A. 2.: PROCESSO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

SUB PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	TEMPI	RESPONSABILE SOTTOPROCESSO	RESPONSABILE MISURA
Individuazione dei profili da selezionare	Inserimento di clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	Ridurre l'opportunità che si manifestino casi di corruzione	Trasparenza Amministrativa  Codice di comportamento	In atto  2017	Responsabile del procedimento	RPC
Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione	Ridurre l'opportunità che si manifestino casi di corruzione	Codice di comportamento  Astensione in caso di conflitto di interessi	2017  All'occorrenza	Responsabile del procedimento	RPC
Inserimento delle risorse	Improprio ricorso a Amministrazione del Personale esterno	Ridurre l'opportunità che si manifestino casi di corruzione	Trasparenza amministrativa Codice di comportamento	In atto  2017	Responsabile del procedimento	RPC



\*\*\*

**SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 2****B. AREA DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE****(valutazione del rischi = 7,00)****B.1.: PROCESSO DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

## DESCRIZIONE DEL PROCESSO

SOSTARE S.R.L. applica, nei limiti di legge, la normativa del "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). Inoltre l'Azienda, si è dotata per gli interventi di un "Regolamento acquisti" e di un "Regolamento per l'istituzione e gestione dell'Albo ditte di fiducia", approvati dal C.d.A. nella seduta del 21/07/2008 ed ora in corso di revisione ed informatizzazione. Ogni passaggio della procedura, sia nella predisposizione delle tre fasi progettuali (preliminare, definitivo e esecutivo) per l'affidamento dei lavori, che per l'affidamento dei servizi e delle forniture ed ogni fase successiva dell'esecuzione dell'affidamento viene seguito dal Responsabile del Procedimento, monitorato dal R.P.C. ed approvato inizialmente e nella fase di affidamento dall'Organo Amministrativo dell'Azienda.

Nella procedura per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture possono individuarsi le misure più significative volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi:

-Accertamento da parte della Direzione dell'esigenza di procedere all'affidamento dell'esecuzione di lavori, servizi o forniture in relazione ai programmi predisposti dall'Azienda e successiva proposta all'Organo Amministrativo ed al R.P.C.;

-Approvazione con determina dell'Organo Amministrativo della proposta, con nomina del R.U.P., se diverso dal Direttore, al quale spetterà l'onere, in caso di lavori, dell'individuazione, secondo le procedure sopra enunciate, del professionista per la redazione delle varie fasi progettuali, ovvero per i servizi e le forniture la predisposizione delle procedure tecniche per l'affidamento;

-Predisposizione da parte del professionista incaricato dei vari livelli di progettazione dell'opera da eseguire, previa loro verifica da parte del R.U.P. e validazione finale in ottemperanza alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero, nel caso di servizi o forniture, predisposizione da parte degli uffici aziendali dei capitolati;

-Individuazione della procedura di gara di appalto da adottare, indizione della stessa e pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", suo espletamento da parte dell'Ufficio Acquisti, previa verifica dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, valutazione delle offerte dell'eventuale anomalia, sempre sotto la costante vigilanza del R.U.P., che ne mantiene la responsabilità, approvazione finale dei relativi atti con determina dell'Organo Amministrativo;

-Predisposizione e stipula del Contratto di appalto da sottoscrivere da parte dell'Organo Amministrativo.

Le norme sopra richiamate e la vigilanza effettuata dal R.P.C. si ritengono sufficienti a garantire la necessaria sicurezza al verificarsi di reati di corruzione.

In ogni caso al fine di implementare le misure anticorruzione si prevede: Utilizzo sistematico di procedure comparative e acquisizione di un numero congruo di preventivi; Verifiche amministrative richieste dalla normativa vigente (es. DURC - tracciabilità flussi finanziari - Equitalia ecc.); Pubblicazione sul sito dei contratti stipulati e dei relativi pagamenti.

SUB PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	TEMPI	RESPONSABILE SOTTOPROCESSO	RESPONSABILE MISURA
Definizione oggetto	Definizione di fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	trasparenza	In atto	Responsabile Area	RPC
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	trasparenza	In atto	Proposta del Responsabile procedimento – determina a contrarre dell'organo dirigente (o amministrativo)	RPC
Requisiti di aggiudicazione	Definizione di requisiti per favorire un'impresa	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Codice comportamento	In atto All'occorrenza 2017	Responsabile procedimento	RPC
Requisiti di aggiudicazione	Formulazione di requisiti di aggiudicazione non ben definiti	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Codice comportamento	In atto All'occorrenza 2017	Responsabile procedimento	RPC
Valutazione offerte	Formulazione di criteri di valutazione non ben definiti	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	trasparenza	In atto	Responsabile procedimento	RPC
Verifica offerte	Insufficiente verifica della documentazione presentata	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Formazione del personale sul codice dei contratti pubblici Trasparenza	2018  In atto	Responsabile procedimento	RPC
Procedure negoziate	Definizione di uno strumento non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Formazione del personale sul codice dei contratti pubblici Trasparenza Codice di comportamento	2018  In atto 2017	Responsabile procedimento	RPC

Affidamenti diretti	Definizione di uno strumento non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Formazione del personale sul codice dei contratti pubblici Trasparenza Codice comportamento	2018  In atto 2017	Responsabile procedimento	RPC
Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca fuori dai casi previsti dalla legge	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Trasparenza di Codice comportamento	In atto 2017	Responsabile procedimento	RPC
Redazione del cronoprogramma	Insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento rispetto al cronoprogramma	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Trasparenza di Codice comportamento	In atto 2017	Responsabile procedimento	RPC
Varianti in corso di esecuzione	Ammissione di varianti fuori dai casi previsti dalla legge	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Trasparenza di Codice comportamento	In atto 2017	Responsabile procedimento	RPC
Subappalto	Mancata verifica in sede di sopralluogo	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Trasparenza di Codice comportamento	In atto 2017	Responsabile procedimento	RPC
Risoluzione delle controversie	Utilizzo artificioso al fine di favorire una impresa	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Codice di comportamento Formazione specifica personale sul tema della del risoluzione delle controversie	2017 2018	Responsabile del procedimento	RPC

## B.2.: PROCESSO GESTIONE DELLA REALIZZAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Nella fase gestionale dell'esecuzione di lavori o di servizi o di forniture, le procedure sono disciplinate, se ed in quanto applicabile, nella specifica normativa inserita nel "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). In relazione a ciò, ogni passaggio della procedura relativa all'esecuzione dell'affidamento, è seguita dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione del Contratto per quanto riguarda i servizi o le forniture, sotto la supervisione del R.U.P. e viene monitorata dal R.P.C. ed all'ultimo approvata dall' Organo Amministrativo dell'Azienda.

Nella procedura per l'esecuzione dei lavori dei servizi e delle forniture possono individuarsi le seguenti misure più significative volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi:

-Individuazione da parte del R.U.P. e sotto il monitoraggio del R.P.C. delle figure gestionali dell'esecuzione dell'intervento (direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto, collaudatore) con le modalità di cui al precedente punto e che intervengono già prima del contratto per l'accertamento dell'esecuzione dell'intervento;

-Individuazione da parte del R.U.P. e sotto il monitoraggio del R.P.C. delle figure ausiliarie alla gestione dell'esecuzione dell'intervento (direttori operativi, assistenti addetti alla contabilità e misura) con le modalità di cui al precedente punto;

-Redazione da parte del Direttore dei Lavori o dell'esecuzione del contratto e sotto la supervisione del R.U.P. degli atti e delle procedure inerenti la realizzazione dell'intervento appaltato;

-Predisposizione degli atti di approvazione di varianti in corso di esecuzione dell'appalto, sia nel caso dei lavori, che dei servizi e delle forniture, con determina dell'Organo Amministrativo, solo nel caso di superamento del limite di finanziamento autorizzato, o del R.U.P. che sovrintende anche all'autorizzazione ai subappalti, il tutto sempre sotto il costante monitoraggio del R.P.C.;

-Predisposizione da parte del R.U.P. degli atti per la risoluzione delle controversie con procedure alternative a quelle giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto, loro approvazione con determina dell'Organo Amministrativo e presa d'atto del R.P.C.;

-Redazione da parte delle figure di cui al punto precedente degli atti finali inerenti la contabilizzazione e verifica dell'esecuzione del contratto e redazione, da parte della specifico professionista, del relativo collaudo provvisorio, sotto la supervisione del R.U.P., il monitoraggio del R.P.C. e l'approvazione finale dell'Organo Amministrativo dell'Azienda;

-Consegna da parte dell'esecutore dell'intervento al R.U.P. dell'opera realizzata ed accettazione della stessa da parte dell'Organo amministrativo con eventuale determina nel caso di perdurare di eventuali controversie insorte nell'esecuzione del contratto.

Le norme sopra richiamate e la vigilanza effettuata dal R.P.C. si ritengono sufficienti a garantire la necessaria sicurezza in merito alla prevenzione della corruzione.

In ogni caso al fine di implementare le misure anticorruzione si prevede: Utilizzo sistematico di procedure comparative e acquisizione di un numero congruo di preventivi; Verifiche amministrative richieste dalla normativa vigente (es. DURC - tracciabilità flussi finanziari - Equitalia ecc.); Pubblicazione sul sito dei contratti stipulati e dei relativi pagamenti

SUB PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	TEMPI	RESPONSABILE DEL SOTTOPROCESSO	RESPONSABILE DELLA MISURA
Individuazione delle figure professionali per la gestione intervento	Individuazione di criteri per favorire un professionista	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Trasparenza di Codice di Comportamento Astensione in caso di conflitto di interesse	In atto 2017 All'occorrenza	Responsabile del procedimento	RPC
Atti gestionali nella fase di realizzazione dell'intervento	Gestione difforme dalle procedure adottate da Sostare e dal Codice dei Contratti pubblici	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Trasparenza di Formazione specifica in materia	In atto 2018	Responsabile del procedimento	RPC
Misura e contabilità dell'intervento	Insufficiente verifica della corretta esecuzione del contratto	Ridurre opportunità che si manifestino fenomeni corruttivi	Trasparenza di Codice di comportamento	2017	Responsabile del procedimento	RPC
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti fuori dai casi previsti dalla legge	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Trasparenza di Codice di comportamento	In atto 2017	Responsabile del procedimento	RPC
Subappalto	Mancata verifica in sede di sopralluogo	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Trasparenza di Codice di comportamento	In atto 2017	Responsabile del procedimento	RPC
		corruttivo				



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE 2021-2023**

Risoluzione delle controversie	Utilizzo artificioso al fine di favorire una impresa	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Codice di comportamento Formazione specifica del personale sul tema della risoluzione delle controversie	di 2017 2018	Responsabile del procedimento	RPC
Rendicontazione finale e collaudo	Rendicontazione e collaudo in maniera difforme dalla legge al fine di evitare che emergano anomalie verificatesi durante l'esecuzione del contratto	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Codice di comportamento Formazione specifica sulle modalità di rendicontazione	di 2017 2018	Responsabile del procedimento	RPC
Consegna dell'opera e risoluzione delle controversie	Utilizzo artificioso al fine di favorire una impresa	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Codice di comportamento Formazione specifica del personale sul tema della risoluzione delle controversie	di 2017 2018	Responsabile del procedimento	RPC

\*\*\*

**SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 3**

**AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

**(Valutazione del rischio = 2,17)**

C.1 C.2. C.3.: PROCESSI DI TIPO AUTORIZZATIVO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA-OSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI), DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI, E DI TIPO CONCESSORIO (INCLUDE FIGURE SIMILI QUALI DELEGHE)

SUB PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	TEMPI	RESPONSABILE DEL SOTTOPROCESSO	RESPONSABILE DELLA MISURA
Acquisizione della dichiarazione e/o istanza (ufficio Abbonamenti)	Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Formazione del personale	del 2018	Responsabile del procedimento	RPC
Valutazione della dichiarazione e/o istanza da parte dell'ufficio competente	Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	Annuale	Responsabile del procedimento	RPC

Verifica della dichiarazione e/o istanza da parte dell'ufficio competente, anche attraverso controlli a campione (ufficio Abbonamenti)	Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Formazione del personale Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	2018 Annualmente	Responsabile del procedimento	RPC
Rilascio della autorizzazione e/o attestazione della veridicità della dichiarazione	Rilascio autorizzazioni false	Ridurre opportunità che si manifesti fenomeno corruttivo	Monitoraggio sul fenomeno	Annuale	Responsabile del procedimento	RPC

\*\*\*

**SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE N. 4**

**AREA E: I GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA SOSTA**

(Valutazione del rischio = 3,66)

**E. PROCESSO DI GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA SOSTA DESCRIZIONE DEL PROCESSO.**

Il servizio del controllo della sosta viene effettuato con l'utilizzo del personale interno all'Azienda inquadrato come "Ausiliari della sosta (o Ausiliari del traffico, attività disciplinata dall'art. 17, commi 132 e 133, L. 15.05.1997)", attualmente dispone di circa 90 lavoratori, che operano sotto il coordinamento dei Responsabili della sosta.

Di conseguenza tutta la gestione risulta adeguatamente disciplinata e nella procedura possono individuarsi le seguenti misure, significative al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi:

- Il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione del Personale predispone, mensilmente, la programmazione giornaliera del servizio, suddiviso in due turni, in modo che per ogni ausiliario è indicato il dettaglio delle strade ed aree di sosta da controllare. Le eventuali variazioni vengono tempestivamente comunicate agli Ausiliari prima dell'inizio del relativo turno;
- L'Ausiliario nell'esercizio della sua mansione, da svolgere con la dovuta fermezza e contemporaneamente con educazione e cortesia verso l'utente, ha il compito di far rispettare il Codice della Strada nella parte attinente alla sosta a pagamento, disposizioni riportate anche nella "Convenzione con il Comune di Catania". L'attività di controllo viene, quindi, esplicata mediante la verifica della idoneità dei titoli di sosta che l'utente deve esporre in maniera ben visibile nel cruscotto del veicolo. L'inidoneità o l'assenza del titolo di sosta comporta per l'ausiliario l'emissione dell'avviso di accertamento su modulistica predisposta dal Comune di Catania, di cui una copia è depositata sul parabrezza dell'autoveicolo, mentre la seconda copia è inoltrata dal Responsabile dell'Ufficio Verbali alla Polizia Municipale per il proseguimento dell'iter amministrativo.
- L'Ausiliario ha, inoltre, il compito di elevare anche la penale per tariffa evasa a favore di Sostare s.r.l. così come previsto dall'art. 8 della Convenzione con il Comune di Catania.
- L'Ausiliario, alla fine di ciascun turno, redige, su apposita modulistica aziendale, una distinta sull'attività di controllo svolta segnalando altresì all'area tecnica gli interventi specifici di manutenzione straordinaria e ordinaria relativi alla segnaletica stradale, ai parcometri e/o all'eventuale presenza di cose e oggetti che occupano abusivamente gli stalli blu.

Inoltre due squadre composte da tre lavoratori ciascuna, di cui uno con funzioni di responsabile, si occupano dello "scassettamento" dei parcometri, secondo una cadenza ben articolata predisposta dal Responsabile Ufficio Parcometri.

Nella relativa procedura possono individuarsi le varie ulteriori misure, significative, al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi:

- L'Operatore, allo scopo individuato nel programma settimanale predisposto dal Responsabile, provvede al ritiro delle cassette, appositamente sigillate, contenenti gli incassi di ogni singolo parcometro, inserendovi attraverso una feritoia la stampa riepilogativa di controllo (strisciata) allo scopo emessa e al successivo trasporto presso caveau di apposito istituto di vigilanza.

Nell'area relativa alla sosta è da ascrivere anche il servizio rimozione che ha sede presso Via Proserpina.

SUB PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	TEMPI	RESPONSABILE DEL SOTTOPROCESSO	RESPONSABILE DELLA MISURA
Programmazione del servizio giornaliero	Programmazione volta a favorire un determinato ausiliare	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto delle procedure previste nel presente PTPC  Codice di comportamento  Astensione in caso di conflitto di interessi	All'occorrenza  2017  All'occorrenza	Responsabile del procedimento (Responsabile Uff. Amministrazione del Personale) Coordinatori Sosta	RPC
Esecuzione del servizio di controllo giornaliero	Elusione delle procedure per favorire alcuni utenti e per evitare di far emergere negligenze	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto delle procedure previste nel presente PTPC  Codice di comportamento  Codice della strada	All'occorrenza  2017  In atto	Responsabile del procedimento	RPC
Verifica della numerazione dei blocchetti/sanzione, quadratura sui verbali distribuiti e il numero di sanzioni comminate, contabilizzazioni blocchetti/sanzione smarriti o non compilati	Elusione delle procedure per favorire alcuni utenti e per evitare di far emergere negligenze	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Codice di Comportamento;  Policy Aziendale;  Codice della Strada	2017  In atto  In atto	Responsabile Ufficio Verbali  Coordinatori Sosta  Responsabile Commerciale	RPC





PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE 2021-2023

Verifica della numerazione dei blocchetti delle ricevute per il pagamento del servizio rimozione	Elusione delle procedure per favorire alcuni utenti e per evitare di far emergere negligenze o incongruenze tra entrate effettive ed entrate accertate.	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto delle procedure previste  Formazione del Personale  Controllo interno	In atto	Responsabile Rimozione  Responsabile Amministrativo	RPC
Manutenzione ordinaria ai sistemi di pagamento sosta (Parcometri)	Inosservanza delle procedure al fine di evitare che emergano negligenze nelle operazioni di manutenzione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto delle procedure previste nel presente PTPC  Formazione del personale	All'occorrenza  In atto	Responsabile del procedimento Responsabile Ufficio Parcometri	RPC
Gestione degli incassi	Inosservanza delle procedure al fine di evitare che emergano incongruenze tra entrate effettive/entrate accertate	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto delle procedure previste nel presente PTPC  Piano di controllo Codice di comportamento	All'occorrenza  In atto	Responsabile del procedimento	RPC
Gestione e amministrazione contabile dei flussi di cassa relativi ai servizi di competenza	Evitare distrazioni di somme prelevate o comunicazione delle informazioni relative ai sistemi di security	Creare segregazione delle funzioni  Verifica processo di raccolta e gestione contante prelevato dai parcometri				
Esecuzione del servizio di registrazioni penali emesse	Elusione delle procedure per favorire alcuni utenti e per evitare di far emergere negligenze	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto delle procedure previste nel presente PTPC  Codice di comportamento Codice della strada	All'occorrenza  2017  In atto	Responsabile del procedimento	RPC
Gestione e controllo dati	Inosservanza delle procedure al fine di eludere controlli contabili, statistici e di gestione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto delle procedure previste nel presente PTPC  Codice di comportamento	All'occorrenza  2017	Responsabile del procedimento	RPC

**SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 5**

**AREA E: PROCESSI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

(Valutazione del rischio = 3,66)

**E. Processi finalizzati alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

SUB PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	TEMPI	RESPONSABILE SOTTOPROCESSO	RESPONSABILE MISURA
Redazione e controllo del Bilancio d'Esercizio <b>(UFFICIO AMMINISTRATIVO)</b>	Redazione non rispondente ai criteri previsti dalla normativa con lo scopo di nascondere eventuali perdite o distrazioni di somme	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Informatizzazione del flusso dati sottostanti la formulazione del Budget e del Bilancio d'Esercizio Monitoraggio trimestrale dei risultati consuntivi, verifica degli scostamenti rispetto ai dati previsionali ed individuazione dei correttivi di Bilancio	In atto	Responsabile procedimento Area Amministrativa	RPC
Controllo di Gestione (rendicontazione obbligazioni contratto di servizio)	Elusione e/o omissioni delle inadempienze rispetto al contratto; Dati non rispondenti alle reali condizioni economiche-finanziarie aziendali	Processare il controllo di gestione Definizione procedura controllo di gestione	Revisione indicatori e reportistica di rendicontazione e controllo; Verifica trimestrale degli scostamenti rispetto alle obbligazioni previste dal Contratto di servizio	2017  In atto	Responsabile Amministrativo  Responsabile Commerciale	

## 13. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E LE MISURE DI PREVENZIONE

### 13.1. Il Sistema di controllo interno di SOSTARE S.R.L.

La definizione del sistema di gestione del rischio si completa con la definizione del sistema di controllo interno di SOSTARE S.R.L. che risulterà costituito dall'organizzazione, dai principi, dalle regole di comportamento ed operative e dalle procedure aventi lo scopo di Monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali;
- qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività aziendali, del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

In particolare, nell'ambito del sistema di controllo interno, SOSTARE S.R.L. ha adottato e aggiorna:

- **Il Codice Etico**, che esprime i principi di "deontologia aziendale", ai quali SOSTARE S.R.L. attribuisce un valore etico, i quali indirizzano l'attività aziendale in un percorso

di trasparenza gestionale e di correttezza. Mediante tale strumento, tra l'altro, si vogliono introdurre e rendere vincolanti principi e le regole di condotta che possono aiutare a prevenire i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla Legge 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"). Il Codice Etico si differenzia dal Codice di Comportamento, che ha una dimensione disciplinare, per il suo carattere valoriale e pertanto strettamente funzionale al Piano di Prevenzione della Corruzione.

Il Codice Etico di SOSTARE S.R.L., approvato dalla Società, è rivolto a: dipendenti, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori, terzi e qualsiasi altro soggetto (complessivamente denominati i "Destinatari del Codice" o "Destinatari" ovvero "stakeholder" in senso ampio) che possa agire per conto delle Società.

- **Il Codice di Comportamento e la procedura di segnalazione degli illeciti (Whistleblowing)**, che attua le linee guida del Codice Etico, individua e definisce, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i Destinatari (dipendenti a tempo indeterminato e determinato, eventuale personale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso SOSTARE S.R.L. in posizione di comando, distacco o fuori ruolo; tutti i soggetti che prestano la propria attività professionale presso SOSTARE S.R.L. con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo; tutti i soggetti che collaborano a qualsiasi titolo con imprese fornitrici di beni e servizi per SOSTARE S.R.L. all'interno della Società, o che realizzano opere commissionate e a favore di SOSTARE S.R.L.) sono tenuti ad osservare, in conformità all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e alle disposizioni previste dal Codice di comportamento approvato dal Comune di Catania con Delibera di Giunta n. 5/2014.

Il Codice attua le linee guida del Codice Etico e, laddove pertinenti, le disposizioni del D.Lgs. 231/01 come declinate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di SOSTARE S.R.L. Nel Codice si richiamano altresì i Destinatari al rispetto delle prescrizioni e delle misure organizzative contenute nel PTPC. In particolare i dipendenti e i dirigenti hanno comunque il dovere di segnalare al RPC, nelle forme previste dal Piano, e per quanto di competenza all'OdV, eventuali informazioni e situazioni di illecito in SOSTARE S.R.L. di cui siano venuti a conoscenza, ed ogni caso ritenuto rilevante ai fini della prevenzione e repressione di fenomeni illeciti.

In tal caso, il segnalante ha il diritto di essere tutelato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 179 del 30.11.2017, entrata in vigore il 29.12.2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che verrà ripresa da prossime Linee Guida dell'ANAC. Quest'ultime disposizioni prevedono da parte delle amministrazioni, la predisposizione ed attuazione di un'apposita procedura, quale misura preventiva della corruzione, mirata a garantire l'anonimizzazione dell'identità del segnalante e la sua tutela da eventuali azioni discriminatorie. Sostare per tutelare eventuali whistleblower ha adottato, all'interno del proprio sito nella sezione "Società trasparente/Prevenzione della corruzione", il software open source di Globaleaks che, attraverso un server dedicato, permette di **dialogare in modo anonimo con il segnalante**, senza possibilità per il ricevente o altri soggetti di rintracciare l'origine della segnalazione.

Le modalità di segnalazione degli illeciti possono essere adottate per segnalare eventuali illeciti o irregolarità all'interno della Società, nonché eventuali violazioni al Codice Etico e/o di Comportamento aziendale e/o del MOG.

- **il Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001**, che ha come obiettivo quello di rappresentare in modo organico e strutturato principi atti a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, tra cui quelli commessi a danno della Pubblica Amministrazione. Le novità introdotte dalla legge 190 consistenti in nuovi reati corruttivi aggiunti al catalogo degli illeciti 231 nonché in talune modifiche ad alcuni reati già considerati nell'ambito della disciplina 231, prevedono tra l'altro che qualora la società partecipata sia già dotata di un modello 231, ed è questo il caso di SOSTARE S.R.L., la stessa possa adeguarsi alle disposizioni in materia di anticorruzione, adottando un Piano per la Prevenzione che può riferirsi al Modello Organizzativo, per le parti già disciplinate, integrandolo ove necessario, atteso che l'ambito di applicabilità e di estensione del fenomeno corruttivo è ora inteso in senso più ampio rispetto a quello di cui al D.Lgs. 231/01.
- **il presente "Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione"**, che costituisce unitamente alla sezione Trasparenza in essa contemplata, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- **il sistema di procure e le deleghe** in capo ai vari esponenti aziendali;
- **gli Ordini di Servizio organizzativi**, con cui vengono definite, comunicate ed attuate le scelte inerenti all'assetto organizzativo aziendale;
- **le Policy, i Regolamenti, le procedure e le linee guida operative**, che stabiliscono le linee di condotta, le responsabilità e le modalità di gestione delle singole attività o processi aziendali.

I principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

- L'Amministratore ;
- Il Direttore Generale;
- Il Collegio Sindacale e il Revisore contabile;
- L' Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nominato da Sostare s.r.l. ai sensi della Legge 190/12;
- L'Unità Presidio Trasparenza, Anticorruzione, D.Lgs. 231/01 da costituire.

**L'Unità Presidio Trasparenza, Anticorruzione, D.Lgs. 231/01**, a supporto delle attività svolte e coordinate dal RPC, svolgerà un ruolo rilevante nell'ambito del sistema di controllo interno:

- verificando l'efficacia, l'efficienza, l'adeguatezza e la funzionalità dei sistemi di controllo interno riconducibili alle normative di sua competenza;
- monitorando la conformità dei processi aziendali a leggi, norme, regolamenti e procedure di competenza e predisponendo annualmente la attività di Audit da sottoporre all'approvazione del RPC e successivamente curandone l'esecuzione;
- effettuando, a supporto del RPC e sulla base delle indicazioni ricevute dallo stesso, le attività istruttorie concernenti eventuali segnalazioni e/o richieste del RPC, fatte salve le competenze dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

In tale contesto, il RPC deve relazionarsi con i suddetti attori, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- confronto con gli organi di controllo, con particolare ma non esclusivo riferimento all'Organismo di Vigilanza ed al Presidio Trasparenza, Anticorruzione, D.Lgs. 231/01, privacy, in merito all'efficacia del Sistema di Controllo Interno e, nello specifico, delle prescrizioni di cui al presente Piano, e alle eventuali necessità di miglioramento/aggiornamento identificate;
- valutazione, per le aree a rischio, delle necessità di aggiornamento delle procedure aziendali rilevanti, al fine di integrare le misure di prevenzione della corruzione disciplinate nel presente Piano.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione si avvale, inoltre, della collaborazione e del supporto di tutte le Aree e Servizi aziendali, nella fase di verifica periodica del corretto recepimento delle indicazioni previste dal PTPC.

In particolare, il RPC può richiedere al Presidio Trasparenza, Anticorruzione, D.Lgs. 231/01, anche in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, l'esecuzione di specifici interventi di audit, al fine di accertare che le indicazioni del Piano siano state correttamente recepite nelle prassi aziendali.

Tenuto conto della suddetta articolazione del Sistema di Controllo Interno, di seguito si riportano le misure ulteriori rispetto a quelle già definite nel Codice Etico e di Comportamento e nel Modello ex D.Lgs. 231/01, a prevenzione dei rischi ex Legge 190/12.

## 14. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: LE MISURE DI PREVENZIONE

In relazione al trattamento del rischio, cioè l'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio occorre individuare le misure che si intendono adottare o che sono già state adottate per mitigare i rischi. A tale scopo, è possibile fare riferimento alle misure già previste nelle indicazioni contenute nel PNA, nel documento di Aggiornamento al PNA e nella Determina n. 8 del 17 giugno 2015 emanati dall'ANAC, distinte in tre categorie:

- **Misure obbligatorie**, (misure la cui applicazione è obbligatoria ex lege);
- **Misure generali**, le quali sono riferite ad aree di attività con alto livello di probabilità di eventi rischiosi che si caratterizzano per il fatto di essere comuni alla maggior parte delle amministrazioni pubbliche ed enti a prescindere dalla tipologia e dal comparto, incidendo sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione e trovando applicazione con riferimento ad una pluralità di processi eterogenei tra loro;
- **Misure specifiche**, che si riferiscono ad aree di attività che presentano anch'esse un alto livello di probabilità di eventi rischiosi ma che si caratterizzano per il fatto di essere tipiche del tipo di Società e di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio (ad esempio per SOSTARE S.R.L. l'attività di verifica titoli di sosta). Tali misure, attuate sotto il coordinamento del RPC, sono specifiche per ogni area che presenti profili di rischio **serio** e **alto**.

### 14.1. Le misure di prevenzione obbligatorie

#### 14.1.1. Adempimenti di Trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013

SOSTARE S.R.L., destinataria degli obblighi di trasparenza previsti dallo stesso D.Lgs. 33 del 2013, limitatamente alle disposizioni applicabili alle Società partecipate o controllate da Pubbliche Amministrazioni, nonché consapevole che la trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia

dell'azione amministrativa, attua le misure di trasparenza previste dalla normativa descritte nella successiva sezione "Trasparenza " riportata nel seguente piano, cui si rimanda, pubblicando le informazioni richieste dalla stessa normativa nella sezione "Società Trasparente/Altri contenuti/Corruzione" del sito web istituzionale.

#### **14.1.2. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.**

La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal D.lgs. n. 39/2013.

All'interno delle società è previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di Amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D.Lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, Amministratore Delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale";
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale".

Per i dirigenti, si applica l'art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

La Società è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti sopracitati all'atto del conferimento. La società adotta pertanto le misure necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità prima del provvedimento definitivo di conferimento da parte dell'organo di indirizzo che intende assegnare l'incarico. Tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia del conferimento dell'incarico;
- c) la su richiamata dichiarazione venga acquisita dalla Struttura Amministrazione del Personale che ne verifica, sulla base della documentazione acquisita ed acquisibile, l'insussistenza delle cause d'inconferibilità previste dal suddetto Decreto trasmettendone l'esito al Direttore Generale che a sua volta lo trasmette al CDA ed al RPC;
- d) ad esito positivo della su richiamata verifica, la suddetta dichiarazione venga pubblicata sul sito della Società (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013);
- e) Il Responsabile della Struttura Amministrazione del Personale, oltre che nei casi di cui al punto precedente, acquisisca, con cadenza annuale, da ogni dirigente la sottoscrizione di una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, riattivando per le stesse, l'iter già descritto al punto sub c);



- f) nel caso di nomina degli Amministratori proposta o effettuata dalle PP.AA. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità, vengano svolte dalle medesime PP.AA., e successivamente acquisite dalla Struttura Amministrazione del Personale;
- g) Il RPC, accerti, sulla base delle responsabilità attribuitagli, il rispetto delle disposizioni sull'inconferibilità degli incarichi previste dal Decreto in quanto applicabili ad SOSTARE S.R.L., eseguendo dei controlli a campione su tali dichiarazioni e sull'avvenuta loro pubblicazione nelle sezioni dedicate della sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, SOSTARE S.R.L. si astiene dal conferire l'incarico. In tal caso il RPC, in coordinamento con il Responsabile della Struttura Amministrazione del Personale e informato il CDA, la Direzione e l'Organismo di Vigilanza, è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato e ad attivare le conseguenti misure previste dal D.Lgs. 39/2013. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013. "Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli"; il successivo art. 18 prevede sanzioni per i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli.

In particolare, il RPC segnala i casi in cui ravvisa possibili cause di inconferibilità all'ANAC e alle Autorità indicate all'art. 15 dello stesso D.Lgs. 39/2013.

Nel caso tali circostanze si verifichino, l'Amministratore è chiamato ad adottare gli opportuni provvedimenti.

L'attuazione di tali misure sarà oggetto di verifiche nel corso del 2021 da parte del RPC.

Obiettivo	Misure d'attuare entro il 31/12/17	Adottata	Ripianificata	Resp.li attuazione
Misure generali di prevenzione della corruzione: Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.	Prevenire il conferimento di incarichi in caso di condanna penale per reati contro la PP.AA.	ü	No	CDA Amministrazione del Personale RPTC
	Inserimento cause di inconferibilità negli atti/interpelli di conferimento incarichi	ü	No	
	Obbligo di rilascio di dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità nei casi previsti	ü	No	
	Verifiche a campione sulle dichiarazioni rese. Valutazione eventuali segnalazioni di circostanze sospette	ü	No	



	Aggiornamento Regolamento Assunzioni o Emanazione disposizioni/ protocolli	ù	No	
--	--	---	----	--

\* Misura pianificate nel PTPC 2015-2017 di SOSTARE S.R.L.

### 14.1.3. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali, ai sensi del D.Lgs. 39/2013

I Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche. A differenza dei casi di inconferibilità, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

All'interno delle società è previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. I), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il co. 2;
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali". Tali incarichi, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

A tal fine, SOSTARE S.R.L. adotta le misure necessarie ad assicurare che:

- a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;

- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità prima del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto. Tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia del conferimento dell'incarico;
- c) la su richiamata dichiarazione venga acquisita dalla Struttura Amministrazione del Personale che ne verifica, sulla base della documentazione acquisita ed acquisibile, l'insussistenza delle cause d'incompatibilità previste dal suddetto Decreto trasmettendone l'esito al Direttore Generale che a sua volta lo trasmette all'Amministratore ed al RPC;
- d) ad esito positivo della su richiamata verifica, la suddetta dichiarazione venga pubblicata sul sito della Società (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013);
- e) Il Responsabile della Struttura Amministrazione del Personale, oltre che nei casi di cui al punto precedente, acquisisce, con cadenza annuale, da ogni dirigente la sottoscrizione di una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, riattivando l'iter già descritto al punto sub c) e d);
- f) nel caso di nomina degli Amministratori proposta o effettuata dalle PP.AA. controllanti, le verifiche sulle incompatibilità, vengano svolte dalle medesime PP.AA., e successivamente acquisite dalla Struttura Amministrazione del Personale;
- g) Il RPCT, accerti, sulla base delle responsabilità attribuitagli, il rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità degli incarichi previste dal Decreto in quanto applicabili ad SOSTARE S.R.L., eseguendo dei controlli a campione su tali dichiarazioni e sull'avvenuta loro pubblicazione nelle sezioni dedicate della sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale.

Nell'eventualità in cui emergano situazioni di incompatibilità il RPCT, in coordinamento con il Responsabile dell'Amministrazione del Personale, e informati, il Direttore Generale, l'Amministratore e l'Organismo di Vigilanza, contesta all'interessato, nel rispetto dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2013, l'insorgere della causa di incompatibilità che deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Il RPC segnala i casi di possibili violazioni di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013 all'ANAC e alle autorità indicate dall'art. 15 dello stesso Decreto.

Nel caso tali circostanze si verificano, l'organo amministrativo, è chiamato ad adottare gli opportuni provvedimenti.

L'attuazione di tali misure sarà oggetto di verifiche nel corso del 2021 da parte del RPC.

Obiettivo	Misure d'attuare entro il 31/12/17	Adottata	Ripianificata	Resp.li attuazione
Misure generali di prevenzione della corruzione:	Prevenire il conferimento di incarichi in caso di condanna penale per reati contro la PP.AA.	ü	No	CDA Amministrazione del personale RPCT

Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali, ai sensi del D.Lgs. 39/2013	Inserimento cause di incompatibilità negli atti/interpelli di conferimento incarichi	Ü	No	
	Obbligo di rilascio di dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità nei casi previsti	Ü	No	
	Verifiche a campione sulle dichiarazioni rese. Valutazione eventuali segnalazioni di circostanze sospette	Ü	No	
	Aggiornamento Regolamento Assunzioni Emanazione disposizioni/ protocolli	Ü	No	

Obiettivo	Misure d'attuare entro il 31/12/20	Adottata	Ripianificata	Resp.li attuazione
Misure generali di prevenzione della corruzione: Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali, ai sensi del D.Lgs. 39/2013	Revisione Regolamento Assunzioni del personale	Ü	No	CDA AMM. DEL PERSONALE

#### 14.1.4. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

La Legge 190/2012 e il PNA introducono specifiche misure di prevenzione di carattere soggettivo, che mirano a prevenire i rischi di fenomeni corruttivi al momento della formazione degli organi deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, prevedendo specifici controlli in relazione all'assegnazione di incarichi per gli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione, finalizzati in particolare a verificare l'assenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

Tra tali misure L'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i, introdotto dalla legge n. 190/2012, prevede che:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari"

Con riferimento alla **lett. a)** della disposizione sopra citata SOSTARE S.R.L. ritiene necessario si adottino le misure di seguito individuate finalizzate ad assicurare che:

1. Si provveda, all'atto della nomina a componente/segretario di commissioni di concorso/selezione a far sottoscrivere agli interessati un'apposita **dichiarazione, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di insussistenza di condanne penali per i reati indicati nella disposizione stessa**, con la precisazione che la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora passata in giudicato. Tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia per l'affidamento dell'incarico;

2. Al fine del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese, considerato che le Commissioni di concorso/selezione sono prevalentemente composte da personale dipendente di SOSTARE S.R.L., la Struttura Assistente di Direzione provveda sempre a richiedere ai competenti organi giudiziari la certificazione relativa ai carichi pendenti ed al casellario giudiziale per i componenti esterni mentre procederà a campione (almeno 10%) per i componenti interni.

3. L'esito di tale verifica venga trasmessa dalla suddetta struttura alla Direzione e/o all'organo amministrativo ed al RPCT;

4. Il RPCT, accerti, sulla base delle responsabilità attribuitagli, il rispetto delle suddette dichiarazioni, eseguendo dei controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione acquisita.

Con riferimento alla **lett. b)** delle disposizioni innanzi richiamate (Art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012) le strutture direttamente interessate sono:

- Struttura "Amministrazione del Personale";
- Struttura "Amministrazione"
- Struttura "Gare e Contratti"
- Struttura "Commerciale";
- Struttura "Servizi alla Sosta";

Con riferimento a tali disposizioni SOSTARE S.R.L. ritiene necessario che si adottino le misure di seguito individuate finalizzate ad assicurare che:

- a) la Struttura Amministrazione del Personale, provveda, con riferimento al personale con funzioni direttive, prima dell'atto di nomina, a far sottoscrivere agli interessati un'apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di insussistenza di condanne penali per i reati indicati nella disposizione stessa, con la precisazione che la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi

- di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora passata in giudicato. Tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia per l'affidamento dell'incarico;
- b) La Struttura Amministrazione del personale provveda, inoltre, ad acquisire la suddetta dichiarazione anche da parte dei dirigenti non titolari di incarico e del personale titolare di posizione organizzativa che prestano la loro attività nelle sopra riportate strutture;
  - c) Al fine del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese, la Struttura provveda sempre a richiedere ai competenti organi giudiziari la certificazione relativa ai carichi pendenti ed al casellario giudiziale;
  - d) L'esito di tale verifica venga trasmessa dalla suddetta struttura al Direttore Generale che a sua volta lo trasmette all'Amministratore ed al RPC.

Con riferimento alla **lett. c)** delle disposizioni innanzi richiamate (Art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012), SOSTARE S.R.L. ritiene necessario che si adottino le misure di seguito individuate finalizzate ad assicurare che:

- a) i dirigenti delle strutture semplici e complesse che si occupano di affidamento di commesse provvederanno, all'atto della nomina a componente/segretario di commissioni per la scelta del contraente a far sottoscrivere agli interessati un'apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di insussistenza di condanne penali per i reati indicati nella disposizione stessa;
- b) Al fine del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese, considerato che le Commissioni per la scelta del contraente sono prevalentemente composte da personale dipendente della Società, le Strutture in presenza di casi di specie provvederanno sempre a richiedere ai competenti organi giudiziari la certificazione relativa ai carichi pendenti ed al casellario giudiziale per i componenti esterni, mentre procederanno a campione (almeno 10%) per i componenti interni;
- c) L'esito di tale verifica venga trasmessa dalle suddette strutture alla direzione, all'organo Amministrativo ed al RPCT;
- d) Il RPCT, accertati, sulla base delle responsabilità attribuitagli, il rispetto delle suddette dichiarazioni, eseguendo dei controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione acquisita.

Se all'esito della verifica risultassero a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico:

- 1) si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- 2) applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013;
- 3) provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto;

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del D.Lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Il RPCT ha la responsabilità di accertare il rispetto di tali disposizioni e può, pertanto, eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione acquisita.

Qualora dovessero emergere precedenti penali per delitti contro la PA, il RPCT, in collaborazione con la Direzione, l'Organo Amministrativo, devono provvedere a sospendere il conferimento dell'incarico.

Dopo il conferimento degli incarichi, in caso di notizia d'avvio di procedimento penale per reati contro la PA in capo ad un soggetto incaricato, il RPCT, in collaborazione con la

struttura Amministrazione del Personale, il Servizio Legale e sentito la Direzione e l'Amministratore, valuta, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, la presenza dei presupposti giuridici in merito all'opportunità di comminare una sospensione cautelare, ovvero altre misure.

La Società ha adottato il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI, nella seduta del C.d.A. del 04.12.2017, modificato, con approvazione del C.d.A., il 29/03/2019.

Verranno richiamate le dichiarazioni ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (insussistenza di condanne penali per i reati indicati nella disposizione stessa), quali requisiti essenziali per la nomina a componente o segretario di commissioni di cui alle lett. a) e c) delle disposizioni innanzi richiamate (Art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012).

Quale misura preventiva al conferimento di incarichi (componenti commissioni, incarichi dirigenziali, incarichi previsti dal D.Lgs. 39/13) in caso di condanna penale per reati contro la PP.AA., è verrà avviata l'attuazione delle misure di cui alle lettere a) e c), comma 1, dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.

Per quanto attiene l'attuazione delle misure individuate alla lettera b) delle disposizioni innanzi richiamate (art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001), nessuna nuova assunzione di personale ha interessato nel corso del 2020 gli uffici indicati nella stessa.

In merito si procederà tuttavia ad avviare l'iter per l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal personale operante in tali uffici, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di insussistenza di condanne penali per i reati indicati nella disposizione stessa, con la precisazione che la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora passata in giudicato.

Obiettivo	Misure d'attuare entro il 31/12/19	Adottata	Ripianificata	Resp.li attuazione
Misure generali di prevenzione della corruzione: Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e	Prevenire il conferimento di incarichi (componenti commissioni, incarichi dirigenziali, incarichi previsti dal D.Lgs. 39/13) in caso di condanna penale per reati contro la PP.AA.	Parziale	Da completare entro il II semestre 2021	RPC Direzione GA Strutture aziendali coinvolte

conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione	Prevedere il rilascio certificazione attestante l'assenza di precedenti penali o dichiarazione sostitutiva di tale certificazione, resa dall'interessato sotto propria responsabilità.	Parziale	Da completare entro il II semestre 2021	RPC Direzione GA Strutture aziendali coinvolte
	Monitoraggio a cura RPC eventuali procedimenti penali per delitti contro la P.A. prima dell'assegnazione dell'incarico	Parziale	Da completare entro il II semestre 2021	RPC
	Monitoraggio a cura RPC eventuale insorgenza di procedimenti penali per delitti contro la P.A. a seguito del conferimento dell'incarico	Parziale	Da completare entro il II semestre 2021	RPC
	Aggiornamento Regolamento Assunzioni o aggiornamento/emanazione disposizioni / protocolli dedicati	ü	No	RPC

Obiettivo	Nuove misure d'attuare entro il 31/12/21	Resp.li attuazione
Misure generali di prevenzione della corruzione: Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la	Definizione elenco dei dipendenti/componenti le commissioni di gara di cui all'art.35 bis del D.Lgs. 165/2001 comma 1, lett. c.	CDA Amm.del Personale



Pubblica Amministrazione		
--------------------------	--	--

## 14.2. Le misure di prevenzione generali

### 14.2.1. Formazione in tema di anti-corrruzione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione, poiché consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- la consapevolezza esercitata mediante decisioni assunte con cognizione di causa; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (azioni, programmi, misure, monitoraggio) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- l'occasione di un confronto tra esperienze diverse: ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno della Società le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di buone prassi e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
- evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

La Società promuove adeguati percorsi di formazione in materia di anticorruzione. In particolare, il RPC, in accordo con l'OdV, il Direttore Generale e l'Amministratore, con il supporto del Responsabile della Formazione della Struttura Amministrazione del Personale, promuove la conoscenza del presente Piano nei confronti:

- a) dei componenti degli organi sociali della Società, di tutti i Responsabili;
- b) dei dipendenti e collaboratori della Società, con grado e formazione diversi a seconda della posizione e del ruolo.

In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali il RPCT individuerà i dipendenti operanti in attività c.d. a rischio da sottoporre a programma formativo sui temi dell'etica e della legalità; inoltre, lo stesso accerterà che siano erogati appositi corsi di formazione del personale relativamente al contenuto della Legge Anticorruzione.

Nello specifico, sono previste diverse tipologie di formazione, erogata da personale interno e/o esterno qualificato, da organizzarsi periodicamente in corsi d'aula o con altre soluzioni che garantiscano il riscontro dell'avvenuta formazione, articolate principalmente in tre ambiti d'intervento:

- Comunicazione generale: diffusione a tutto il personale dei principi normativi e contestualizzazione dei profili di rischio legati all'attività della società.
- Formazione specifica: formazione diretta in modo specifico al personale direttivo ed operativo in aree di rischio aziendali.
- Formazione per i RUP.
- Formazione periodica: formazione erogata in occasione di nuove assunzioni o di assegnazioni di nuove mansioni.

Il programma di formazione anticorruzione:

- può avere un orizzonte pluriennale;
- può essere strutturato sia con modalità d'aula, che con sistemi di e-learning, o mediante la distribuzione di materiale cartaceo o digitale;
- può essere differenziato in funzione dei destinatari (livello organizzativo e operatività in aree che presentano profili di rischio più o meno elevati);
- deve prevedere in termini prioritari (anche rispetto alla programmazione pluriennale), sessioni formative per i seguenti soggetti:
  - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
  - Soggetti apicali operanti nelle aree che presentano profili di rischio maggiormente rilevanti.

Il RPC determina il programma di formazione ai fini anti-corruzione, valutando, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, le possibili sinergie con le attività di formazione riconducibili al Modello ex D.Lgs. 231/01 e/o alla legge sulla Trasparenza, determinando i criteri con cui individuare il personale e i dirigenti da destinare a sessioni di formazione specifica. E' competenza di ciascun Responsabile di Area, Servizio ed Ufficio valutare e segnalare al RPCT, le necessità di avvio di formazione specifica per il proprio personale in ragione della sensibilità riscontrata nella gestione delle attività rispetto allo specifico rischio corruttivo rilevato.

Il programma di formazione è finalizzato a garantire un adeguato livello di conoscenza e comprensione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle disposizioni previste dalle normative, dei principi previsti dal Modello, dal Codice Etico, dal presente Piano, delle sanzioni previste in caso di violazione di tali regolamenti, delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento, del sistema di reporting, ecc.

Il piano di formazione è caratterizzato:

- dall'obbligatorietà della partecipazione alle sessioni formative;
- da controlli sulla effettiva partecipazione;

Si procederà, preliminarmente, a formare il personale coinvolto sugli adempimenti in tema di anti-corruzione ed in materia di Trasparenza, sulla normativa ai sensi del D.Lgs 231/01, sui principi e sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni prevista dal D.Lgs. 33/2013, nonché a fornire una formazione tecnica continua circa l'utilizzo del software utilizzato per gli adempimenti di pubblicazione.

Nel corso del 2020

Obiettivo	Misure d'attuare entro il 31/12/2020	Adottata	Ripianificata	Resp.li attuazione
Misure generali di prevenzione della corruzione: Formazione in tema di anticorruzione	Interventi di formazione <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;</li> <li>• Responsabile e dipendenti</li> <li>• soggetti apicali operanti nelle aree che presentano più rilevanti profili di rischio</li> </ul>	Ü	SI	RPC Direzione Generale Amm. Del Personale OdV Strutture aziendali coinvolte

Nel corso del 2020

Obiettivo	Misure d'attuare entro il 31/12/21	Resp.li attuazione
Misure generali di prevenzione della corruzione: Formazione in tema di anticorruzione	Interventi di formazione <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipendenti operanti nelle aree che presentano più rilevanti profili di rischio.</li> <li>- Aggiornamento Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;</li> <li>- Aggiornamento Dirigenti e soggetti apicali operanti nelle aree che presentano più rilevanti profili di rischio;</li> <li>- Aggiornamento dei RUP in corso</li> </ul>	Direzione Amministrazione del Personale RPC

Della pianificazione, esecuzione della formazione pianificata e dell'attività di monitoraggio e controllo svolta sarà data comunicazione annuale all'Organismo di Vigilanza.

#### 14.2.2. Separazione delle funzioni e rotazione del personale

La separazione delle funzioni è indicata tra le misure di prevenzione della corruzione, quale valida alternativa alla rotazione del personale, dalla stessa ANAC nelle Determinazioni n. 8/ 2015 e n.12/2015.

La separazione delle funzioni è stata e sarà applicata anche nella redazione dei protocolli operativi redatti ai fini della prevenzione dei reati e nella individuazione delle misure per la riduzione del rischio. Tale misura rappresenta un importante elemento di controllo interno, che promuove l'uso di pratiche aziendali a supporto del raggiungimento degli obiettivi di processo.

Sebbene il Piano Nazionale Anticorruzione consideri la rotazione del personale come misura non obbligatoria per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, SOSTARE S.R.L. è comunque consapevole del fatto che una adeguata segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità, accompagnata all'alternanza nell'assunzione delle decisioni e nella

gestione delle procedure, riduca i rischi di fenomeni corruttivi. L'applicabilità della stessa viene peraltro richiamata nell'ambito delle misure gestionali proprie del dirigente. Infatti, l'art. 16, comma 1, lett. I quater, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti dispongono con provvedimento motivato la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Allo stato tuttavia, all'interno di SOSTARE S.R.L., la rotazione del personale impiegato nelle funzioni tecnico-amministrative, quale eventuale ulteriore misura preventiva da adottare per contrastare la possibile commissione di atti corruttivi, è da ritenersi non attuabile in ragione:

- delle esigenze di garantire la "business continuity aziendale" a seguito del nuovo assetamento organizzativo gestionale, in itinere;
- dell'evidente infungibilità dei profili professionali in alcune aree dovute alla specificità di funzioni e compiti proprie dei diversi ambiti di produzione aziendale;
- della necessità di conservare competenze tecniche specifiche in ambiti e funzioni di particolare rilevanza strategica;
- dell'opportunità di rafforzare il know-how specialistico nelle diverse articolazioni dell'operatività aziendale;

A ciò si aggiunga il rischio di dispersione della specificità professionale acquisita nei diversi ambiti operativi, poiché le competenze che afferiscono alle rispettive Aree Tecniche ed Amministrative, comparti tra loro molto distanti in termini di conoscenze, titoli ed abilitazioni, sono difficilmente gestibili in mancanza di esperienza e capacità e della perizia necessarie per lo svolgimento delle attività.

Analoghe considerazioni sono possibili per le figure di responsabili di uffici e servizi.

Al fine di sopperire alle difficoltà di rotazione del personale responsabile, dovute alle peculiarità professionali richieste ai Responsabili di funzione e di commessa di SOSTARE S.R.L., la Società adotta tuttavia le seguenti misure:

- **Verifica sussistenza conflitti d'interesse.** Al fine di evitare la circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti, la Società verifica, acquisendo apposite autocertificazioni ed effettuando verifiche a campione, l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela o affinità esistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano con SOSTARE S.R.L. contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici ed i dipendenti. Tali aspetti sono stati già recepiti, oltre che nel presente Piano, anche nel Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti di SOSTARE S.R.L. e nel su richiamato "Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza o di collaborazione, di patrocinio legale e di incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti", attualmente in corso.

- **Definizione criteri minimi di rotazione incarichi organi e commissioni.**

Individuazione dei criteri minimi di rotazione da applicare ad incarichi di natura particolarmente sensibile (ad es. commissioni nominate ai sensi del D.Lgs. 163/06 o organi di controllo individuati dalla Società o Organi interni incaricati della valutazione del personale o delle progressioni di carriera, etc..) e monitoraggio del rispetto degli stessi;

- **Mobilità interna del personale (Job Opportunities).** La Società favorisce la mobilità interna del personale, evidenziando opportunità di mobilità interna alla Struttura Amministrazione del Personale. L'attuazione di tale misura avviene sulla base di requisiti e procedure predefinite, che verranno pubblicate nella sezione del sito web istituzionale accessibile a tutti i dipendenti e alla bacheca aziendale sottoposte a verifica della Direzione Generale, del RPC e dell'Organismo di Vigilanza.

- **Avvio di indagini o procedimenti per reati contro la Pubblica Amministrazione nei confronti di dirigenti o dipendenti aziendali.** Nel caso di situazioni di particolare rischio, derivanti ad esempio dall'avvio di indagini o procedimenti per reati contro la Pubblica Amministrazione nei confronti di dirigenti o dipendenti aziendali, ferme restando, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L., le misure disciplinari applicabili ai sensi di quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 e dal Codice Etico il RPC si attiva con la Struttura Amministrazione del Personale e con il Servizio di supporto Legale, informata la Direzione e l'organo Amministrativo, per valutare la sussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione di misure di sospensione dai vigenti incarichi ed eventuale assegnazione ad altro incarico per i dirigenti, o assegnazione ad altra unità organizzativa aziendale per il personale non dirigenziale. Il RPC può essere revocato dall'Organo amministrativo solo per giusta causa; rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPC, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In tali casi, così come in caso di contestazione ai fini della risoluzione del contratto di lavoro del dirigente nominato RPC, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione, affinché questa possa formulare una richiesta di riesame.

La Società ha avviato un'analisi della struttura organizzativa al fine di valutare anche, sulla base delle relative risultanze, ove possibile, data la peculiarità dell'attività svolta e le specifiche professionalità necessarie, l'eventualità di poter attuare tale misura preventiva, quanto meno per quanto attiene le aree aziendali particolarmente esposte alla corruzione.

Pertanto, fermo restando la necessità' di valutare le risultanze della su richiamata analisi, la Società si impegna, nell'immediato, ad implementare modalità di controllo alternative/equipollenti innanzi illustrate e di seguito sinteticamente riportate:

- segregazione delle funzioni o il principio della doppia firma;
- verifica sussistenza conflitti d'interesse;
- Definizione criteri minimi di rotazione incarichi organi e commissioni.
- Mobilità interna del personale (Job Opportunities).

- Avvio analisi della struttura organizzativa

Obiettivo	Misure d'attuare entro il 31/12/21	Adottata	Ripianificata	Resp.li attuazione
Misure generali di prevenzione della corruzione: Separazione delle funzioni e rotazione del personale	Separazione delle funzioni Azioni sostitutive della rotazione del personale:			RPC Direzione Amministrazione del Personale Strutture aziendali coinvolte
	Definizione interventi organizzativi/procedurali da intraprendere.	No	31/12/21	
	Misure sostitutive alla rotazione del personale:			
	- Implementazione verifica conflitti d'interesse;	Ü		
	- Avvio analisi della struttura organizzativa;	Ü		
	- Definizione criteri minimi di rotazione.	No	31/12/21	

### 14.2.3. Ricorso all'arbitrato

La Legge 190/2012 all'art. 1, commi da 19 a 25, riforma il ricorso a procedimenti arbitrali da parte di pubbliche amministrazioni, di società a partecipazione pubblica, nonché di società controllate o collegate a una società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

Il ricorso all'arbitrato è legittimo solo ove sussista la preventiva autorizzazione motivata da parte dell'Organo Amministrativo. Parimenti tale autorizzazione è necessaria per l'inclusione della clausola compromissoria nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.

In difetto di autorizzazione il ricorso all'arbitrato e la clausola compromissoria sono nulli.

In virtù di dette disposizioni:

- la Struttura Gare e Contratti monitora la corretta applicazione di tali prescrizioni in ogni contratto/bando/invito;
- nei casi eventuali in cui si ipotizzi il ricorso all'arbitrato, la su richiamata struttura presenta la richiesta all'Amministratore, valuta la richiesta e concede l'eventuale autorizzazione informando tempestivamente il RPC.

Nell'eventuale caso di nomina di arbitri in conformità a quanto sopra enunciato, si opera nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e delle disposizioni previste.

### 14.2.4. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Le legge 190/2012 con l'art. 1 comma 51 ha introdotto nel D.Lgs. 165/2001 l'art. 54 bis che prevede la tutela del Dipendente pubblico che segnala illeciti, il c.d. whistleblower. La previsione in oggetto si rivolge esclusivamente ai dipendenti pubblici.

Il 30 novembre 2017 è stata approvata la LEGGE, n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

In merito, la Sostare per tutelare eventuali whistleblower ha adottato, all'interno del proprio sito nella sezione "Società trasparente/Prevenzione della corruzione", il software open source di Globaleaks che, attraverso un server dedicato, permette di **dialogare in modo anonimo con il segnalante**, senza possibilità per il ricevente o altri soggetti di rintracciare l'origine della segnalazione.

Tali modalità potranno altresì essere adottate per segnalare all'OdV ed al RPC, eventuali violazioni al Codice Etico e/o di Comportamento aziendale e/o del MOG.

Scopo di tale iter è quello di far emergere episodi di illecità o irregolarità all'interno della Società, chiarendo dubbi ed incertezze sul metodo da seguire, rimuovendo nel contempo eventuali fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso a tale strumento, quali i timori di ritorsioni o discriminazioni.

Attualmente l'indirizzo mail (le cui credenziali di accesso sono a disposizione del solo RPC) attivo per le segnalazioni dei dipendenti è pubblicato nella sezione "corruzione" del sito Amministrazione trasparente: [anticorruzione@sostare.it](mailto:anticorruzione@sostare.it)

Non è pervenuta nel corso del 2020 alcuna segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti.

Obiettivo	Misure d'attuare entro il 31/03/2021	Adottata	Ripianificata	Resp.li attuazione
Misure generali di prevenzione della corruzione: Tutela del whistleblower	Implementazione modalità di segnalazione illeciti con procedura di anonimato  Rendicontazione segnalazioni e trattamento	Ü	Si	RPC Direzione Strutture aziendali coinvolte

Obiettivo	Nuove misure d'attuare entro il 31/12/21	Resp.li attuazione
Misure generali di prevenzione della corruzione: Tutela del whistleblower	Iniziative interne mirate alla diffusione delle modalità di segnalazione degli illeciti (Es. Disposizioni interne, Articoli su Newsletter aziendale, Momenti di Formazione...);	RPC



	Aggiornamento del Codice di comportamento e Codice Etico;	Organo Amministrativo RPC
	Aggiornamento Mog ex D.lgs 231/01 al fine di recepire tale modalità di segnalazione degli illeciti.	Organo Amministrativo In atto
	Rendicontazione delle segnalazioni e trattamento.	RPC

#### 14.2.5. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage /revolving doors).

Trattasi di una misura preventiva volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro\*. In estrema sintesi, tale misura prevede che una volta cessato il rapporto di lavoro con la Società/Pubblica Amministrazione, i soggetti sopracitati non possono avere alcun tipo di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi stipulati, derivanti dall'esercizio dei propri poteri. Il rischio che viene considerato è che il dipendente durante il periodo di servizio presso la Pubblica Amministrazione di riferimento possa accordarsi con soggetti privati destinatari di atti autoritativi o negoziali da parte di quest'ultimo per ottenere situazioni lavorative vantaggiose.

\* L'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 stabilisce, infatti, che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.". Inoltre,

- l'orientamento ANAC n. 1 del 4 febbraio 2015: "Ai fini delle prescrizioni e dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. pantouflage, devono considerarsi dipendenti della PA – ai quali è precluso avere rapporti professionali con i privati destinatari dell'esercizio delle loro funzioni, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro - anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013, ivi inclusi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisca un rapporto di lavoro subordinato o autonomo."

- l'orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015: "I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui fa riferimento l'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della PA, i predetti poteri e, dunque, i soggetti che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (a titolo esemplificativo, i dirigenti e coloro che svolgono incarichi dirigenziali, ad es. ai sensi dell'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, nonché coloro i quali esercitano funzioni apicali o ai quali sono stati conferite specifiche deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente)."

La Determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015 indica "al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che:

- a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;

- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni."

SOSTARE S.R.L. adotta le seguenti misure di prevenzione:

- a) all'atto dell'assunzione di un dipendente è richiesta a cura dell'Ufficio dell'amministrazione del Personale al candidato una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 con la quale il medesimo dichiara di **non aver esercitato** negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali all'interno dell'Amministrazione di provenienza, di cui SOSTARE S.R.L. sia stata destinataria. In caso di sussistenza della causa ostativa all'assunzione, la Società si astiene dallo stipulare il contratto. Qualora la Società venga a conoscenza della causa solo successivamente, provvede a risolvere il relativo contratto ed a darne comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. A tal fine verranno inserite apposite clausole nei contratti stipulati a far data dall'adozione del presente documento. Si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001
- b) La Società provvederà a rendere note le cause ostative di cui al combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, prevedendo nel Codice di comportamento dei dipendenti di SOSTARE S.R.L. l'obbligo di inserire, da parte dei dirigenti, negli schemi di contratto e relativi bandi o avvisi la seguente clausola: "La controparte attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di SOSTARE S.R.L., anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della SOSTARE S.R.L., in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 2001".

In considerazione di quanto previsto al punto precedente, a completamento delle suddette misure, SOSTARE S.R.L. ritiene necessario inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, le seguenti clausole:

- per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non è ammessa la partecipazione alla gara, pena l'esclusione, dei concorrenti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti della società i quali hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della società SOSTARE S.R.L.;
- dichiarazione di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della società SOSTARE S.R.L. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della società stessa nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

La verifica sarà svolta a cura del RPC in merito alle dichiarazioni presentate procedendo con azioni di verifica delle autodichiarazioni a campione programmate su base annua oppure sulla base di segnalazione di soggetti interni ed esterni nell'ambito della propria attività di vigilanza.

A seguito verifiche effettuate circa lo stato di attuazione delle misure pianificate per il 2020 nella precedente edizione del Piano si è constatata la parziale esecuzione delle stesse che pertanto sono state ripianificate così come di seguito riportato.

Obiettivo	Misure d'attuare 31/12/21	Adottata	Ripianificata	Resp.li attuazione
Misure generali di prevenzione della corruzione: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage /revolving doors).	Inserimento negli schemi di contratto, bandi ed avvisi di gara ed affidamento, anche mediante procedura negoziata, all'atto dell'assunzione del personale, di clausole pantouflage o revolving doors	Parziale	Primo semestre 2021	Direzione Ammin. Personale RPC
	Obbligo di rilascio di dichiarazioni sostitutive ex art. 46 DPR 445/2000, da parte di società e/o nuovi dipendenti, di assenza di assenza di cause ostative da ricondursi alle clausole pantouflage o revolving doors			
	Verifica delle autodichiarazioni a campione a cura RPC			

### 14.3. Le misure di prevenzione specifiche

In aggiunta:

- alle misure obbligatorie;
- alle misure di carattere generale;
- alle prescrizioni del Codice di Comportamento e del Codice Etico;
- alle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- alle prescrizioni del "Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023" ed a quelle previste dal suo allegato Programma per la Trasparenza.

Si precisa che visto il completamento della su richiamata mappatura avvenuta nel mese di maggio 2017, considerato inoltre che nel lasso di tempo trascorso da tale data ad oggi non sono subentrate significative variazioni organizzative e dei processi oggetto di tale mappatura, la stessa, unitamente alle correlate misure individuate nel Piano 2020-2022 (a meno delle misure già realizzate nel 2020 e degli eventuali slittamenti e/o integrazioni rispetto a quelle restanti individuate nel Piano 2020-2022) è da intendersi riconfermata alla data della pubblicazione del presente documento.

## 15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO: LE MISURE DI PREVENZIONE

Nell'ambito del PTPC sono individuate le misure di prevenzione da implementare ed i tempi previsti di attuazione in termini di obiettivi annuali nell'arco del triennio di riferimento del PTPC.

Il PTPC, è aggiornato annualmente secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il PTPC viene, comunque, aggiornato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi all'interno dell'amministrazione.

Secondo l'art. 10 comma 1 lettera a) della Legge 190/2012 il Responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono i mutamenti indicati nel paragrafo precedente.

### Stato di attuazione relativo al 2020

Misure Generali	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
<b>a. Formazione</b>	RPCT	Attuata
<b>b. Codice di Comportamento</b>	RPCT	Attuata
<b>c. Flussi informativi</b>	RPCT	Attuata
<b>d. Rotazione del Personale o misure alternative</b>	RPCT	Attuata: misura attuata mediante la .c.d. "segregazione delle funzioni"
<b>e. Whistleblower</b>	RPCT	Attuata: attivato canale per la ricezione delle Segnalazioni
<b>d. Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni</b>	Cda	Attuata: approvazione C.d.A. del 4 dicembre 2017, modificato il 29 marzo 2019

<p><b>e. Modalità operative per l'Accesso Civico</b></p>	<p>Cda</p>	<p>Adottata: presa d'atto C.d.A. del 30 Gennaio 2018</p>
--	------------	--

La Programmazione triennale prevede le seguenti attività:

### Anno 2021

1. Esame e verifica, da parte del RPC dell'efficacia delle azioni messe in atto nell'anno precedente (comma 10, lettera a, Legge 190/2012);
2. Adozione del MOG 231/2001 mediante approvazione dello stesso da parte del CdA;
3. Verifica Codice Etico e di Comportamento;
4. Adozione del PTPC 2021-2023 mediante approvazione dello stesso da parte del Cda;
5. Pubblicazione della revisione del PTPC;
6. Formazione del personale sulla normativa Anticorruzione, Trasparenza, ex D.lgs 231/01 ed attuazione interna della stessa;
7. Implementazione delle Misure di prevenzione riportate nel PTPC pianificate per il 2021;
8. Monitoraggio ed eventuale ulteriore identificazione delle attività a rischio corruzione da parte del RPC;
6. Aggiornamento della mappatura dei rischi aziendali;
7. Monitoraggio degli eventuali eventi corruttivi e dei "tentati" eventi rilevati nell'anno;
8. Attuazione e Monitoraggio degli obblighi D.Lgs. 33/2013;
9. Attivazione ed esercizio delle azioni di vigilanza e monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in coordinamento con il RPC ed eventuali aggiornamenti e modifiche del MOG, PTPC, ed ulteriore documentazione collegata;
10. Revisione del PTPC a cura del RPCT per la predisposizione delle revisioni di tali documenti per il triennio 2021-2023.

### Anno 2022

1. Esame e verifica, da parte del RPC dell'efficacia delle azioni messe in atto nell'anno precedente (comma 10, lettera a, Legge 190/2012);
2. Revisione del MOG (Parti Speciali) mediante approvazione dello stesso da parte del CDA;
3. Adozione del PTPC 2022-2024 mediante approvazione dello stesso da parte del CDA;
4. Pubblicazione della revisione del MOG, del PTPC
5. Formazione del personale sulla normativa Anticorruzione, Trasparenza, ex D.lgs 231/01 ed attuazione interna della stessa;
6. Implementazione delle Misure di prevenzione riportate nel PTPC pianificate per il 2021;
7. Monitoraggio ed eventuale ulteriore identificazione delle attività a rischio corruzione da parte del RPC;
8. Aggiornamento della mappatura dei rischi aziendali;
9. Monitoraggio degli eventuali eventi corruttivi e dei "tentati" eventi rilevati nell'anno;
10. Attuazione e Monitoraggio degli obblighi D.Lgs. 33/2013;
11. Attivazione ed esercizio delle azioni di vigilanza e monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in coordinamento con il RPC ed eventuali aggiornamenti e modifiche del MOG, PTPC, ed ulteriore documentazione collegata;

12. Revisione del PTPC a cura del RPTC per la predisposizione delle revisioni di tali documenti per il triennio 2022-2024

### Anno 2023

1. Esame e verifica, da parte del RPC dell'efficacia delle azioni messe in atto nell'anno precedente (comma 10, lettera a, Legge 190/2012);
2. Revisione del MOG (Parti Speciali) mediante approvazione dello stesso da parte del CdA
3. Adozione del PTPC 2023-2025 mediante approvazione dello stesso da parte del CdA;
4. Pubblicazione della revisione del MOG, del PTPC
5. Formazione del personale sulla normativa Anticorruzione, Trasparenza, ex D.lgs 231/01 ed attuazione interna della stessa;
6. Implementazione delle Misure di prevenzione riportate nel PTPC pianificate per il 2022;
7. Monitoraggio ed eventuale ulteriore identificazione delle attività a rischio corruzione da parte del RPC;
8. Aggiornamento della mappatura dei rischi aziendali;
9. Monitoraggio degli eventuali eventi corruttivi e dei "tentati" eventi rilevati nell'anno;
10. Attuazione e Monitoraggio degli obblighi D.Lgs. 33/2013;
11. Attivazione ed esercizio delle azioni di vigilanza e monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in coordinamento con il RPC ed eventuali aggiornamenti e modifiche del MOG, PTPC, ed ulteriore documentazione collegata;
12. Revisione del PTPC a cura del PTPC per la predisposizione delle revisioni di tali documenti per il triennio 2023-2025.

Il PTPC potrà subire in ogni momento modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia. In ogni caso il Piano è da aggiornare con cadenza annuale (vd. allegato 1 del P.N.A pag. 22) ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione del documento sul sito istituzionale di SOSTARE S.R.L. nella sezione "Società Trasparente".

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il D.Lgs. n. 33 del 2013 e il D.Lgs. n. 39 del 2013.

## 16. MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Tutte le Funzioni aziendali e tutto il personale, in essa operante, hanno la responsabilità generale, per quanto di rispettiva competenza, di collaborare proattivamente all'implementazione delle misure di rafforzamento.

Responsabilità particolari sono assegnate alle Funzioni e ai Responsabili delle stesse, indicate nel programma di cui al precedente paragrafo 14.3.1, che devono:

- implementare le misure con la dovuta tempestività, negli ambiti di rispettiva competenza;
- riferire al RPC in merito ad ogni criticità o ritardo riscontrato nell'implementazione delle misure;

Il monitoraggio del programma delle misure di rafforzamento è di competenza del RPC e si inserisce nel più ampio monitoraggio della corretta attuazione del Piano.



L'avanzamento delle misure di rafforzamento deve essere verificato su base periodica dal RPC, che si avvale della collaborazione di tutte le Funzioni.

L'avanzamento delle misure di rafforzamento deve essere riportato nella relazione annuale predisposta dal RPC nel rispetto di quanto previsto dai precedenti paragrafi 7.4 e 10.2.

### **16.1 Coordinamento con le attività di verifica dell'OdV**

Nel rispetto delle differenti responsabilità assegnate e della reciproca autonomia operativa, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, valutano le possibili logiche di coordinamento nei rispettivi interventi di monitoraggio, anche al fine di evitare duplicazioni e massimizzare l'efficacia dei controlli.

Pertanto l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- può convocare in qualsiasi momento il RPC al fine di essere aggiornato in merito alle attività di presidio e monitoraggio del Piano;
- può decidere di invitare il RPC, anche in forma permanente, alle adunanze dell'Organismo in cui viene posta all'ordine del giorno la programmazione degli interventi di verifica su aree di rischio rilevanti in merito ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

## **17. SISTEMA DISCIPLINARE**

La condotta tenuta dal lavoratore in violazione delle norme di comportamento previste dal MOG, PTPC, Codice Etico e di Comportamento costituisce un illecito disciplinare che può importare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

L'articolo 2104 cod. civ., individuando il dovere di obbedienza a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura legale e contrattuale impartite dal datore di lavoro.

In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In caso di inadempimento da parte del RPC ai compiti attribuitigli lo stesso risponde a titolo di responsabilità dirigenziale:

- per la mancata predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione;
- in caso di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori maggiormente esposti alla corruzione. Il Responsabile per la prevenzione, risponde inoltre, per quanto a SOSTARE S.R.L. applicabili, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 1 della L. 190/2012





Mettiamo le cose  
al Posteggio giusto

PTPC

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE 2021-2023



## **SEZIONE II: TRASPARENZA**

## **18. LE MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA INTRODOTTE DAL D.Lgs 97/16**

Di seguito le principali modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016, dal titolo "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" al D.Lgs. 33/2013 con particolare riferimento all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A.

### **Ampliato il concetto di Trasparenza con l'introduzione del nuovo "Accesso Civico".**

Ai sensi del nuovo art. 1, c. 1 la trasparenza è ora intesa come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, oltre favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Si tratta di una novità rilevante finalizzata a garantire la libertà di accesso ai dati e ai documenti in possesso della P.A. tramite quello che viene definito "accesso civico".

Questo strumento era già previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, e si sostanziava nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la P.A. aveva omesso la pubblicazione pur essendo obbligata a tale adempimento. L'introduzione del nuovo art.5-bis ha ulteriormente esteso tale diritto, disciplinando un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello precedentemente formulato, consentendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. Tale estensione del diritto civico è finalizzato allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche stimolando anche forme di partecipazione alla gestione delle PA.

L'ANAC con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha successivamente adottato "Le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co.2 del D.lgs 33/2013", Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

AL RPC è demandato l'onere di controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Per una più ampia trattazione sulle modalità di esercizio e sui limiti o esclusione dell'Accesso Civico, Sostare s.r.l. si impegna a regolamentarne la procedura.

### **La tutela della "Privacy"**

Diversi articoli del nuovo D.Lgs. 33/2013 escludono dal campo di applicazione della normativa in materia di trasparenza tutti i dati sensibili e giudiziari.

Anche per quel che riguarda l'accesso civico, se, da un lato, la nuova disciplina ha tolto qualsiasi limite soggettivo, dall'altro ha introdotto limiti oggettivi, richiamando espressamente il D.Lgs. 196/2003 (c.d. "Codice in materia di protezione dei dati personali") e il ricorso al Garante in caso di ricorso (riesame) per diniego all'accesso per la tutela di dati personali. Infatti, la pubblicazione può essere omessa e l'accesso civico può

essere rifiutato se si può creare pregiudizio alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza e ad interessi economici e commerciali.

Giova rammentare altresì che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Reg. UE 2016/679, tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati ("minimizzazione dei dati") (par 1, lett. C) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

### **Integrazione del "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" all'interno del PTPC**

L'art. 10 D.Lgs.33/2013 prevede che al Programma della Trasparenza sia dedicata un'apposita sezione all'interno del PTPC, nella quale siano indicate le misure della trasparenza, con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Lo stesso art. 10 pone, peraltro, la necessità di uno stretto collegamento tra PTPC e Piano delle Performance tramite la promozione della trasparenza, in considerazione e in quanto la stessa è definita come obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

### **Abrogato l'obbligo di archiviazione alla scadenza della durata dell'obbligo di pubblicazione**

Viene abrogato il c. 2 dell'art. 9 D.Lgs. 33/2013 che prevedeva un apposito archivio sul sito web. La disciplina vigente prevede, in sintesi, che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni o, per alcune tipologia di dati, per un periodo inferiore determinato dall'ANAC, oltre il quale vengono eliminati dal sito ma possono essere chiesti con le modalità dell'accesso civico.

### **Tempi di pagamento dell'amministrazione**

All'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'art. 33 D.Lgs. 33/2013 oltre ad estendere l'indicatore anche alle prestazioni professionali aggiunge l'obbligo della pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

**Estensione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza** Per quel di interesse per SOSTARE S.R.L., il decreto dispone che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 D.Lgs.165/2001 si applica, tra le altre, anche, in quanto compatibile:

- Alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 L. 7 agosto 2015, n. 124 (v. al riguardo il D.Lgs. 175/2016);
- Alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei

titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

- Alle società in partecipazione pubblica (come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 L. 124/2015) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse e in quanto compatibile.

### **Semplificazione nella pubblicazione e rinvio alle banche dati nazionali**

Contrariamente a quanto prima previsto, il novellato art. 9 stabilisce che "al fine di evitare eventuali duplicazioni, la pubblicazione può essere sostituita" con link "alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti" (collegamento ipertestuale interno), purché sia assicurata "la qualità delle informazioni richieste".

Sulla stessa scia, il nuovo art. 9 bis ritiene adempiuto l'obbligo di pubblicazione se i dati le informazioni o documenti siano già da comunicarsi ad una delle banche dati nazionali riportate nel nuovo allegato B al D.Lgs. 33/2013 (ad es., Perla PA, BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, Patrimonio PA, l'Archivio contratti del settore pubblico, gestito dall'ARAN) e sia stato fatto apposito link alle stesse (collegamento ipertestuale esterno) ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati (un anno di tempo per adeguarsi).

### **Ampliamento degli obblighi di pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale**

Il novellato art. 12, dopo aver confermato la pubblicazione dei riferimenti normativi, degli statuti, delle direttive, circolari, programmi, delle istruzioni, di ogni atto (previsto dalla legge o comunque adottato) che dispone sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti, nonché dei codici di condotta, impone, altresì, la pubblicazione sul sito web istituzionale:

- delle misure integrative di prevenzione della corruzione;
- dei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- degli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

### **Contenimento degli obblighi sulla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi**

Rispetto al precedente art. 23 D.Lgs. 33/2013, non è più necessario pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi e prove selettive. Rimane l'obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture gli accordi stipulati dall'amministrazione di cui agli artt. 11 e 15 L. 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del procedimento e accordi fra pubbliche amministrazioni).

Viene, altresì, abrogata la disposizione che prevede le modalità e i contenuti della pubblicazione.

### **Modifiche agli obblighi concernenti la Carta dei servizi**

Nel novellato art. 32 D.Lgs. 33/2013, sono abrogate le disposizioni che prevedevano la pubblicazione dei costi effettivamente sostenuti per i servizi, quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e dei tempi medi di erogazione dei servizi. Introdotta la previsione di evidenziare l'andamento nel tempo dei costi contabilizzati.

### **Precisazioni sui procedimenti amministrativi**

La disposizione di cui all'art. 35 sulla pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento rimane sostanzialmente invariata, salvo la previsione dell'obbligo di pubblicare l'Ufficio responsabile del procedimento e non più il nome del responsabile del procedimento.

### **Obblighi di pubblicazione sull'articolazione degli uffici**

L'art. 13 reca una disposizione semplificativa per la pubblicazione dell'articolazione degli uffici, eliminando il riferimento alle risorse a disposizione. Pertanto è sufficiente pubblicare l'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio e i nomi dei dirigenti responsabili.

### **Modifiche rilevanti sugli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi**

Il novellato art. 14 D.Lgs. 33/2013 amplia l'ambito soggettivo di applicazione della norma, (prima riferita soltanto ai titolari di incarichi politici) estendendola ai titolari di incarichi amministrativi di vertice di direzione o di governo (salvo che siano attribuiti a titolo gratuito) e di incarichi dirigenziali (a qualsiasi titolo conferiti) compresi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (nuovo c. 1-bis dell'art. 14);

Introduce l'obbligo per il dirigente di comunicare all'amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione al limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate fissato in 240.000 euro lordi annui (ai sensi dell'art. 13 c. 1 D.L. 66/2014) e l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare sul sito l'ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun dirigente (c. 1ter art. 14).

Secondo l'art. 14 citato, i dati da pubblicare anche per i suddetti soggetti sono:

- atto di nomina o proclamazione;
- curriculum;
- compensi e rimborsi connessi alla carica;
- dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati e ad altri incarichi con oneri sulla finanza pubblica;
- dichiarazione dei redditi, la dichiarazione patrimoniale, le altre dichiarazioni di cui all'art. 2 L. 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge (al momento obbligo sospeso per i dirigenti).

La disposizione infine specifica che gli obiettivi di trasparenza devono essere riportati nei contratti di conferimento degli incarichi dirigenziali e, conseguentemente, il loro mancato raggiungimento comporta responsabilità dirigenziale.

### **Incarichi di collaborazione o consulenza**

Le previsioni di cui all'art. 15 bis, comma 1 D.Lgs. 33/2013 applicabile esclusivamente ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza per le società partecipate e enti diritto privato in controllo pubblico

### **Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività**

Di notevole rilievo è la nuova previsione introdotta all'art. 31 D.Lgs. 33/2013, che dopo aver confermato la pubblicazione di tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione e degli uffici, innova disponendo la pubblicazione obbligatoria:

- degli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione;
- della relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo.

### **Poteri dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (A.N.AC.)**

L'art. 45 stabilisce compiti e poteri dell'Autorità, specificando le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza dei suoi provvedimenti. Viene espressamente disposto che il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione costituisce illecito disciplinare (c. 4).

### **Modifiche riguardanti gli obblighi sulle procedure d'appalto**

Modifiche importanti anche all'art. 37 D.Lgs. 33/2013. Se da una parte sono confermati gli obblighi già previsti dall'art. 1 c. 32 della L. 190/2012, richiamando altresì la possibilità dei collegamenti ipertestuali con le banche dati, dall'altra sono richiamati tout court tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016). In quest'ultimo decreto la norma principe è senza dubbio l'art. 29, intitolata "Principi di Trasparenza", che dispone, in modo perentorio, la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle seguenti informazioni e documenti:

- Tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- Tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
- Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, entro due giorni dall'adozione;
- La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; - I resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Per memoria, si riporta l'art. 32 L. 190/2012:

"Con riferimento ai procedimenti concernenti la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; - l'importo delle somme liquidate.

Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2 del decreto [ANAC, già CIVIT]

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC, cui sono state trasferite le funzioni AVCP soppressa ex L. 114/2014), che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.



L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto".

## **Ampliate le Sanzioni**

### **I. Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico.**

L'art. 46 fa rientrare fra gli elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale, di eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale, oltre all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, anche il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5bis del decreto.

### **II. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici**

L'art. 47 c. 1 D.Lgs. 33/2013 conferma una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del titolare di incarico politico, di amministrazione e di direzione e di dirigenza, per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;

Il nuovo c. 1bis dello stesso art. 47 dispone che la stessa sanzione di cui sopra si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (di cui all'art. 14 c. 1ter D.Lgs. 33/2013);

Sempre il c. 1bis dispone che la stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati concernenti i soggetti che ricoprono incarichi politici, di Direzione e di Dirigenza di cui all'articolo 14 D.Lgs. 33/2013 (atto di nomina o proclamazione; curriculum; compensi e rimborsi connessi alla carica; dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati e ad altri incarichi con oneri sulla finanza pubblica; dichiarazione dei redditi, la dichiarazione patrimoniale e le altre dichiarazioni);

Sempre la stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti dell'amministrazione e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (di cui all'art. 4-bis, c. 2);

L'art. 47 c. 2 D.Lgs. 33/2013 conferma una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 c. 2.

Quest'ultimo articolo dispone, infatti la pubblicazione e l'aggiornamento annuale degli elenchi concernenti i seguenti enti:

- enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione; nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente;
- società di cui detiene direttamente quote di partecipazione;
- enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione (ivi compresi gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste

riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi).

Per ciascuno di tali enti devono essere pubblicati i dati relativi:

- alla ragione sociale;
- alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;
- alla durata dell'impegno;
- all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo;
- al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
- ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

La sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è prevista infine a carico degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Il c. 3 dell'art. 47 D.Lgs. 33/2013 chiarisce che le sanzioni sono irrogate dall'A.N.AC. che disciplinerà il procedimento di irrogazione delle sanzioni con proprio regolamento.

### **Oneri**

Per esplicita previsione legislativa, nella concreta applicazione delle nuove regole occorre garantire la invarianza delle spese.

## **19. OBIETTIVI STRATEGICI DI SOSTARE S.R.L. IN MATERIA DI TRASPARENZA, LE ATTIVITA' REALIZZATE NEL 2020 ED IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023**

### **19.1. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza**

SOSTARE S.R.L. persegue la realizzazione della sua mission orientando la gestione delle proprie attività, interne ed esterne, al rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà. A tal fine oltre a garantire la massima trasparenza delle attività gestionali, coinvolge gli stakeholder di riferimento nel processo di miglioramento continuo degli strumenti a tale scopo predisposti: Carta dei servizi, Dati ed informazioni pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale, Avviso pubblico per la presentazioni di proposte da recepire in occasione della revisione del PTPC e della Carta dei Servizi.

La normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. n. 150/2009, alla L. 190/2012, al D.lgs n. 33/2013 e al D.lgs n. 39/2013, definisce la trasparenza dell'Amministrazione pubblica come "accessibilità totale" a tutte quelle informazioni che sono ritenute necessarie per "favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità" dell'Amministrazione stessa. La normativa, peraltro, sottolinea che la trasparenza "costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. M) della Costituzione" (art. 11 D.lgs. 150/2009).

Attraverso l'attuazione dei principi e degli strumenti per la trasparenza si creano le condizioni per un controllo diffuso sull'operato dell'Amministrazione, consentendo alle altre Istituzioni e ai cittadini di verificare il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

Attraverso il PTPC 2021-2023 e l'attuazione concreta dei contenuti della presente sezione "Trasparenza", SOSTARE S.R.L. si propone di realizzare i seguenti obiettivi considerati strategici in materia di trasparenza, così come definiti ed approvati dall'Amministratore in occasione dell'emissione del PTTI rinnovati con il presente PTPC e integrato con ulteriori obiettivi approvati dal C.d.A. in data 22/12/2020:

- Ø Favorire l'accessibilità delle informazioni prescritte dalla normativa per quanto attiene l'organizzazione e l'attività della Società, allo scopo di consentire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi del buon andamento e imparzialità dell'operato di SOSTARE S.R.L.
- Ø Garantire la piena e gratuita conoscibilità e fruibilità delle informazioni, intesa come diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente, il tutto nel rispetto delle normative vigenti, incluse quelle relative alla privacy;
- Ø Il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati acquisibili mediante tale istituto;
- Ø Adeguata partecipazione e concorrenzialità di mercato in occasione dell'approvvigionamento di appalti di servizi e forniture;
- Ø L'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa;
- Ø Favorire e sviluppare, facendosi parte attiva, il processo di interazione azienda/stakeholder in occasione delle "giornate della trasparenza", nonché individuando ulteriori eventuali canali di comunicazione finalizzati a realizzare tale obiettivo.
- Ø Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità, favorendo la creazione delle condizioni per un controllo diffuso sull'operato dell'Amministrazione, consentendo altresì alle altre Istituzioni e ai cittadini, di verificare il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

Tutta la struttura aziendale è impegnata da alcuni anni in un impegnativo processo interno di definizione dei ruoli, delle responsabilità e dei flussi informativi occorrenti a realizzare i suddetti obiettivi soddisfacendo e le crescenti richieste del legislatore in materia di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa.

Il notevole incremento dei dati pubblicati nel corso del 2020/2022, i momenti formativi riguardanti tali aspetti, l'avvio dell'automatizzazione del flusso dei dati pubblicati, le attività di monitoraggio dei dati e le conseguenti attività di miglioramento realizzate, le attività di supporto alla predisposizione e pubblicazione dei dati, fornite al responsabile della "Trasparenza ed Anticorruzione", la revisione dei processi gestionali coinvolti in materia di trasparenza ed anticorruzione, rappresentano un'evidenza tangibile delle azioni realizzate a tal fine.

Al fine di promuovere la trasparenza e l'integrità, il Responsabile della Trasparenza individua eventuali misure ulteriori rispetto a quelle normativamente previste che, allorquando approvate dall'Organo di Amministrazione, sono finalizzate alla pubblicazione di ulteriori documenti ed informazioni.

### 19.2. Le misure/attività realizzate nel 2020

Così come già evidenziato dal RPC nella relazione annuale, sebbene la Sezione Amministrazione Trasparente si presenti, alla fine del 2020, con un buon livello di adempimento rispetto all'anno precedente, permangono ancora talune sezioni da predisporre ed altre da perfezionare come quelle relative ai "bandi di gara e contratti" che costituiscono, oltre all'obiettivo generale mirato alla completa attuazione degli adempimenti di pubblicazione, il principale traguardo da realizzare nell'immediato, con l'adeguamento alla normativa in materia di appalti (d.lgs. 50/2016). A tal fine sono attualmente in essere alcuni interventi: predisposizione degli atti per l'espletamento della scelta della sezione "Società Trasparente" che preveda il recepimento ed allineamento di dati/informazioni alle recenti modifiche legislative

### 19.3. Gli obiettivi e le misure programmate per il triennio 2021-2023

L'impegno di SOSTARE S.R.L. per il prossimo triennio, oltre ad essere principalmente orientato al completamento della sezione "Società Trasparente", è anche mirato alla realizzazione di alcuni obiettivi complementari.

Di seguito si riporta la pianificazione delle attività da attuare nel prossimo triennio in relazione agli obiettivi che in ambito Trasparenza, SOSTARE S.R.L. intende realizzare

Obiettivo	Misure/Attività d'attuare entro			Resp.li attuazione
	2021	2022	2023	
Attuazione adempimenti pubblicazione trasparenza, miglioramento della qualità dei dati, coinvolgimento stakeholders	Attuazione adempimenti sottosezione "Performance" (costituzione gruppo di lavoro)			Direttore RPC
	Perfezionamento contenuti schede: - "Bandi di gara e contratti";			Resp.le Struttura Gare e Contratti; RPC
	- "Consulenze e collaboratori"			Direzione RPC

	Aggiornamento mappatura responsabili pubblicazioni, comunicazioni dei dati, delle informazioni e dei documenti	Aggiornamento mappatura responsabili pubblicazioni, comunicazioni dei dati, delle informazioni e dei documenti	Aggiornamento mappatura responsabili pubblicazioni, comunicazioni dei dati, delle informazioni e dei documenti	RPC; Unità "Trasparenza ed Anticorruzione"
	Informatizzazione flussi informativi	Informatizzazione flussi informativi	Informatizzazione flussi informativi	Resp.le Amm. Personale; RPC
	Monitoraggio trimestrale attuazione adempimenti di pubblicazione	Monitoraggio trimestrale attuazione adempimenti di pubblicazione	Monitoraggio trimestrale attuazione adempimenti di pubblicazione	RPC; Unità "Trasparenza ed Anticorruzione"
	Comunicazioni informative periodiche su adempimenti e modalità di pubblicazione	Comunicazioni informative periodiche su adempimenti e modalità di pubblicazione	Comunicazioni informative periodiche su adempimenti e modalità di pubblicazione	RPC
	Attività di formazione mirate	Attività di formazione mirate	Attività di formazione mirate	Resp.le Amm. Personale; RPC
	Giornata della Trasparenza	Giornata della Trasparenza	Giornata della Trasparenza	RPC

## 20 Soggetti coinvolti nella definizione degli obiettivi e delle misure in tema di Trasparenza.

Per l'aggiornamento della presente sezione "Trasparenza" sarà coinvolta la futura l'Unità aziendale "Presidio Trasparenza Anticorruzione D.Lgs. 231/01". Ai fini dell'individuazione degli adempimenti di pubblicazione, saranno coinvolti tutti i Responsabili ed il personale dagli stessi individuati per gli aspetti operativi.

Per la parte del Programma relativa agli obblighi di pubblicazione e gli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, la su richiamata unità assicurerà, l'aggiornamento della mappatura degli adempimenti di pubblicazione di cui all'"ALLEGATO" (al quale si rinvia), a carico dei Responsabili.

### 20.1. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

La delibera 89/2010 CIVIT definisce uno "stakeholder" come un qualsiasi individuo o gruppo di individui che possano influenzare o essere influenzati dall'ottenimento degli obiettivi da parte dell'organizzazione stessa. Essi, inoltre, possono essere sia interni che esterni rispetto all'organizzazione e possono essere portatori di diritti e di interessi.

SOSTARE S.R.L. individua tra i suoi principali interlocutori i dipendenti (stakeholder interni) e la clientela del servizio di gestione degli stalli dei veicoli (sosta a tempo e a pagamento) erogato, nonché l'Amministrazione Comunale anche in qualità di committente del servizio.

SOSTARE S.R.L. ha adottato con delibera CDA del 13.10.2017, il Codice di comportamento aziendale che, basato sulle indicazioni fornite in merito dal principale stakeholder, l'Amministrazione Comunale, vede coinvolte, nel suo processo di gestione ed implementazione, le strutture/funzioni aziendali a vario titolo competenti per le materie ivi trattate.

La disciplina della trasparenza è finalizzata principalmente a porre SOSTARE S.R.L. al servizio del cittadino ed a far sì che quest'ultimo possa esercitare su di essa un'azione di controllo diffuso delle varie fasi di conoscenza dei servizi erogati. È quindi fondamentale usare strumenti comunicativi facilmente comprensibili e conoscibili da parte degli utenti, sia nei linguaggi che nelle logiche operative.

SOSTARE S.R.L. riserva inoltre massima attenzione all'analisi delle critiche, dei reclami e dei suggerimenti che vengono dagli stakeholder attraverso gli appositi canali informativi. Per queste finalità sul sito web, nella home page è riportato l'indirizzo PEC istituzionale che può essere utilizzato per comunicare con SOSTARE S.R.L. Inoltre, nell'apposita sezione "contatti" del sito web istituzionale, sono riportati il numero telefonico, la casella di posta elettronica dedicata ai reclami.

Infine, nelle specifiche sezioni di riferimento sono indicati di volta in volta i recapiti delle funzioni aziendali competenti per le rispettive attività.

## **20.2 Accesso civico**

Il novellato art. 5, comma 2 del D.Lgs 33/2013, ai sensi del quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis", potenzia ulteriormente, rispetto alla versione precedente, tale tipologia di accesso (d'ora in avanti "accesso generalizzato"). Essa si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Le richieste di accesso civico ai documenti di cui alla precedente versione dell'art.5 (dati, informazioni e documentazione a pubblicazione obbligatoria) erano già stati precedentemente oggetto di una specifica modalità di accesso. Tale modalità, pur restando in essere, è attualmente in corso di revisione allo scopo di recepire le estensioni previste dalla su richiamata revisione normativa e dalla recente emissione delle "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013" Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», adottate dall' ANAC con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017).

Le richieste d'accesso civico potranno essere pertanto indirizzate:

- a) ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti **oggetto di pubblicazione obbligatoria** ai sensi del D.Lgs. 33/13, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione: dovrà attenersi alle modalità pubblicate all'interno nella specifica sezione "Società Trasparente/Accesso Pubblico/Dettaglio" del sito web istituzionale". In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente potrà ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, in SOSTARE S.R.L. è stato individuato nella persone del
- b) In tutti i restanti casi previsti dal novellato art.5 del D.Lgs 33/2013:
  - all'ufficio di SOSTARE S.R.L. che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  - all'attenzione del CdA o del Direttore, allorquando non si avesse contezza dell'ufficio di cui al punto precedente

La richiesta può essere inviata tramite:

- Posta ordinaria all'indirizzo: Sostare s.r.l. – Via Aldebaran, 11 – 95127 CATANIA
- Posta elettronica: [info@sostare.it](mailto:info@sostare.it)
- Posta Elettronica Certificata (PEC): [info@pec.sostare.it](mailto:info@pec.sostare.it)
- Fax: 095.3529919
- Consegna a mano in sede, via Aldebaran, 11 – Catania

### I Responsabili

I Responsabili dell'accesso di cui all'art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 sono i **Responsabili degli uffici competenti**.

TIPOLOGIA DATI/DOCUMENTI/INFORMAZIONI	UFFICIO COMPETENTE	RESPONSABILE
Dati/documenti/informazioni relativi all'area amministrativa	Area Amministrazione	Dr. Laudani Rosario
Dati/documenti/informazioni relativi alla gestione del personale	Personale	Sig.ra Aiello Stefania
Dati/documenti/informazioni relativi ad affidamenti lavori/servizi/forniture	Acquisti e Gare	Sig.ra Germanà Angela
Dati/documenti/informazioni relativi alla sosta, metodi di pagamento e penali per tariffa evasa	Area Commerciale	Dr. Garufo Gaetano

### 21. Individuazione dei responsabili della trasmissione, predisposizione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati/informazioni

L'art. 43 comma 3 del D. Lgs. 33/2013 prevede, così come ribadito nella su richiamata Determina n.1310 adottata dall'ANAC in data 28/12/16, che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il regolare flusso delle



informazioni, SOSTARE S.R.L. si doterà di apposito applicativo informatico che, in conformità al su richiamato decreto, consente il caricamento delle informazioni/documenti, la pubblicazione ed il loro aggiornamento nella sezione Web “Società Trasparente” del sito aziendale, secondo la struttura organizzativa di seguito riportata:

- **Il “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.**

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Sostare srl, nominato dal CdA in data 20/09/2018, è il dr. Daniele Testa.

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. Tra queste l'unificazione in capo ad un solo soggetto (Responsabile della Prevenzione della Corruzione) l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il RPC, in ambito Trasparenza, assicura adeguata informativa all'Organo di Amministrazione delle risultanze delle proprie attività.

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al responsabile o all'organo deputato al controllo e monitoraggio dell'assolvimento dell'obblighi di cui al D.Lgs 33/2013, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

- Provvede all'aggiornamento del PTPC, parte integrante del quale è la sezione “Trasparenza”;
- Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;

- **I “Responsabili”**

I responsabili di strutture organizzative così come individuati a norma degli ordini di servizio organizzativo vigenti, nell'ambito delle materie di propria competenza e con riferimento alla normativa sulla trasparenza:

- adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui al Piano di Trasparenza allegato;
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e di cui al su citato Allegato;
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
- rilasciano benestare all'individuazione all'interno della propria struttura, su proposta dei rispettivi responsabili, dell'incaricato” che collaborerà nell'esercizio delle suddette funzioni. Tale nominativo sarà successivamente comunicato al Responsabile della trasparenza;
- attuano il PTPC in tutte le azioni ivi previste, comprese quelle di cui alla sezione “Trasparenza”.
- segnalano eventuali disallineamenti, inadempimenti, attività o risultanze in contrasto con il PTPC;
- suggeriscono eventuali azioni di miglioramento mirate a aumentare il grado d'efficacia del PTPC, segnalando eventuali necessità di revisioni delle mappature dei processi e della connessa valutazione dei rischi e dei presidi aziendali.

A questi vanno aggiunti i RUP (Responsabili Unici del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016) che per ogni procedura di cui sono responsabili dovranno occuparsi di fornire i dati a propria disposizione per la pubblicazione e adempiere alla normativa vigente.

### **L'Unità "Presidio Trasparenza, Anticorruzione e D. Lgs. 231/01"**

Proposta di costituzione di unità: garantisce un adeguato supporto al RPCT nell'ottica della stretta connessione tra gli obiettivi del Programma, del Piano per la prevenzione della corruzione, della programmazione strategica e operativa definita nel Contratto di Servizio, e negli altri strumenti di programmazione di SOSTARE S.R.L. della normativa ai sensi del D.Lgs 231/01;

Tale unità interagisce con tutte le strutture/funzioni aziendali competenti per le seguenti azioni:

- Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa;
- Controlli amministrativi richiesti dal Socio Comune di Catania;
- Controlli ai fini della prevenzione della corruzione;
- Monitoraggio dell'attuazione del PTPC.

Tali attività vengono svolte altresì in stretto collegamento e coordinamento con gli altri organi di controllo aziendale per quanto attiene le ulteriori e specifiche attività loro assegnate quali presidi ai fini della trasparenza e prevenzione di possibili atti corruttivi:

- Organismo di Vigilanza
- Collegio Sindacale

Tale unità svolge anche un'attività di gestione/controllo della configurazione della piattaforma informatica sottostante la sezione Web "Società Trasparente".

## **21.1. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi**

### **Individuazione dei ruoli responsabili della pubblicazione del dato/documento al RPCT**

Con l'approvazione della presente procedura e delle sue eventuali integrazioni e modifiche, il C.d.A. i responsabili **della pubblicazione**, provvedono all'invio al gestore del sito dei dati e documenti da pubblicare, con l'indicazione dei tempi e della sottosezione in cui devono essere inseriti e di quanto altro necessario all'adempimento.

### **Flusso di invio del dato/documento dal richiedente verso il RPCT**

Ogni responsabile del procedimento o degli uffici che detengono dati soggetti all'obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza, invia il dato/documento, immediatamente dopo la formazione/approvazione definitiva, al referente Ing. Riccardo Accetta (così come accordo siglato) o a nuova ditta individuata, inoltrandolo alla casella e-mail dedicata

**L'Oggetto** della e-mail di invio indica, prima del nome del dato o documento allegato:

> la dicitura URGENTE in caso di dati la cui pubblicazione sia prevista entro i 3 giorni dalla formazione/approvazione definitiva.

> La DATA di scadenza prevista dalla seguente procedura, in tutti gli altri casi.

Il richiedente deve in ogni caso consentire al **referente** il rispetto della scadenza stabilita dalla presente procedura per ogni dato / documento di sua competenza.

Il mancato invio della documentazione rispetto delle scadenze, previste per il flusso, dovuto a ritardi nel flusso verso il **referente** comporta l'attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dal codice disciplinare aziendale a carico del responsabile del procedimento.

**Il formato** dell'allegato deve essere in pdf, liberamente scaricabile dall'utenza, in modo da consentirne la consultazione.

### **Monitoraggio del flusso da parte del RPCT**

Il RPCT monitora la sezione "Amministrazione Trasparente" con frequenza adeguata a garantire la tempestività della pubblicazione.

Il RPCT sollecita via e-mail i soggetti titolari dei contenuti da pubblicare, ove necessario al rispetto delle scadenze per le pubblicazioni previste nella presente procedura.

### **Flusso di invio dei dati/documenti dal RPCT verso il gestore del sito**

Il mancato rispetto delle scadenze previste per la pubblicazione del dato dovuto a ritardi nel flusso dai responsabili verso il gestore del sito comporta l'attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dal codice disciplinare aziendale (vedi Codice Disciplinare) a carico del Referente della pubblicazione

### **Monitoraggio, da parte del RPCT, sulla pubblicazione sul web**

Il **RPCT** monitora il sito web aziendale al fine di verificare la completezza degli adempimenti di pubblicazione previsti nella presente procedura.

### **Monitoraggio, da parte del RPCT, sulla pubblicazione sul web**

Il **RPCT** monitora il sito web aziendale al fine di verificare la completezza degli adempimenti di pubblicazione previsti nella presente procedura.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il **RPCT** predispose l'attestazione sull'assolvimento degli oneri di pubblicazione, con riferimento ai dati pubblicati al 31 dicembre nonché delle relative scheda di sintesi e griglia di rilevazione, secondo i modelli predisposti dall'ANAC.

Tali documenti sono pubblicati sul sito internet e **RPCT** ne segnala tempestivamente, via e-mail, Presidente del C.d.A. e all'Organismo di Vigilanza (**OdV**) l'avvenuta pubblicazione.

## **21.2. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della pagina Web "Società Trasparente"**

Nel corso del 2019 è stato introdotto nelle pagine web del sito, alla voce “Società trasparente”, uno strumento informatico volto a rilevare i dati maggiormente utilizzati dai visitatori, i dati più cliccati, e le pagine meno consultate. Tali rilevazioni saranno utilizzate da SOSTARE S.R.L. al fine di individuare le aree da migliorare negli aspetti legati alla trasparenza.

### **21.3. Tempi di attuazione**

La tabella allegata alla delibera ANAC n. 1134 del 2017, disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle società in controllo pubblico.

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Società Trasparente» del sito web.

### **21.4. FORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA**

Nell'ambito del più ampio Piano triennale di Formazione di SOSTARE S.R.L. e in coordinamento con il Piano per la formazione integrata ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei reati di cui al D.Lgs 231/01, sono state programmate apposite iniziative di formazione sulla trasparenza e integrità che coinvolgeranno nuovamente e progressivamente tutto il personale interessato dagli obblighi sugli adempimenti, sia attraverso apposite sessioni presso ciascuna area amministrativa, sia attraverso appositi seminari o convegni con la partecipazione di eminenti esperti della materia.

### **21.5. Dati ulteriori**

Nella sotto-sezione “Altri contenuti – Dati ulteriori” della sezione “Società Trasparente” possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D.Lgs 33/2013 e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate, fermo restando i limiti e le considerazioni espressamente previsti da disposizioni di legge e procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Alla data della redazione del presente programma non è emersa la necessità di utilizzare tale sottosezione.

## **ALLEGATI**

A) Reati rilevanti ai fini della l. 190/2012 e del D.Lgs. 231/2001.

B) Tabella obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, allegata alla delibera ANAC 1134 del 2017.

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E LA TRASPARENZA  
2021-2023**

**ALLEGATO A. REATI RILEVANTI AI FINI  
DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS 231/2001**

## **Allegato A. Reati rilevanti ai fini della L. 190/2012 e del d.lgs. 231/2001**

### **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL PATRIMONIO (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001) E REATI PREVISTI DALLA L. 190/2012<sup>3</sup>**

#### **Peculato (art. 314 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

#### **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

#### **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

#### **Concussione (art. 317 c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

#### **Pene accessorie (art.317-bis c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]**

La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

#### **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]**

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

---

<sup>3</sup> I reati di questa sezione sono suddivisibili in tre categorie: 1) reati rilevanti ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012; 2) reati rilevanti solo ex D.Lgs 231/2001; 3) reati rilevanti solo ex L. 190/2012

**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]** Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

**Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

**Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

**Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

**Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]**

Le disposizioni degli art. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; in ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

**Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;



- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### **Confisca (art. 322 ter c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]**

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

#### **Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

#### **Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

#### **Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]**

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è

commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni

**Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

**Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]**

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

**Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]**

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

**Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]**

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

**Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

**Truffa (art. 640 c.p.) [rilevante solo ex D.Lgs 231/2001]**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
- 2.bis se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5)
- Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [rilevante solo ex D.Lgs 231/2001]**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) [rilevante solo ex D.Lgs 231/2001]**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS D. LGS. 231/01)**

**Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

**Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

**Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

**Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici**

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

**Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative** Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

**Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità** Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

**Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato**

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

**Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico**

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

**Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni**

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

**Art. 485 c.p. - Falsità in scrittura privata**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

**Art. 486 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

**Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico**

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

**Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco**

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private..

**Art. 489 c.p. - Uso di atto falso**

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

**Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri**

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

#### **Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti**

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

#### **Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico**

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

#### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesamente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

#### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

#### **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

#### **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

#### **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

#### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

#### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

#### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

#### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

#### **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

## **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART.24 –TER D. LGS. 231/01)**

### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'art.12, comma 3bis, del Testo delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

### **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

### **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

### **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**



Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

#### **Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p., comma 2, lettera "a", n. 5)**

(...omissis...)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; (...omissis...)

#### **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

#### **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

#### **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

#### **Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/1990)**

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.

Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

#### **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a 20 anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a 24 anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a 12 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)**  
 (...omissis...)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. (2)

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (2)

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (2)

(...omissis...)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

**REATI DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS D. LGS. 231/01)**

**Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)** È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

#### **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

#### **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

**Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)** Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

#### **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

#### **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

#### **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

#### **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

#### **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 D. LGS. 231/01)**

##### **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

##### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis)**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

##### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

##### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

##### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

##### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera

o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

#### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

1. Chiunque contraffatta o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis e 474-ter primo comma e di cui al secondo comma dell'articolo 517-bis.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo si applicano a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

#### **REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D. LGS. 231/01)**

##### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

##### **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell' articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

##### **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle

relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

### **Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)**

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

### **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)**

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

### **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.



#### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società (art. 2628 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

#### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

#### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

#### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .

#### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

#### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di

valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

#### **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER D. LGS. 231/01)**

##### **Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)**

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

##### **Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

##### **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

##### **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (270-quinquies c.p.)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

#### **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

#### **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

#### **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

#### **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

### **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)**

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

## **REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ARTT. 25-QUATER.1 E 25-QUINQUIES D. LGS. 231/01)**

### **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

### **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

### **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore

degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

#### **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

#### **Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

#### **Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

#### **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

#### **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

#### **Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)**

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

#### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

## **REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 25-SEXIES D. LGS. 231/01)**

### **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)**

1. È punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da Euro 20.000,00 a Euro 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato, quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

### **Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)**

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da e 20.000,00 a e 5.000.000,00.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a e 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni. Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

## **DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)**

### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

### **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (1)

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

### **Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)**

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

## **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES D. LGS. 231/01)**

### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le

cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

### **REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)**

#### **Art. 171 L. 633/1941**

1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(...omissis...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(...omissis...)

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

#### **Art. 171-bis L. 633/1941**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati



a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

#### **Art. 171-ter L. 633/1941**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma

1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

#### **Art. 171-septies L. 633/1941**

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

#### **Art. 171-octies L. 633/1941**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

#### **Art. 174-quinquies L. 633/1941**

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

## **REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25-DECIES D. LGS. 231/01)**

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.):**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

## **REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D. LGS. 231/01)**

### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.):**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.):**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.):**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

### **Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.):**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.):**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

**Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.):**

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

**Scarichi acque reflue – Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”):**

(1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00)

(omissis)

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.

(6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma).

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (omissis)

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”):**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2).

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

(4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. (Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti). (omissis)

#### **Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006 "Norma in materia ambientale"):**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaquemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

(3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1).

#### **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006 "Norma in materia ambientale"):**

(omissis)

4. (Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro). Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati). (omissis)

#### **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006 "Norma in materia ambientale"):**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(omissis)

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006 "Norma in materia ambientale"):**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(omissis)

**Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 "Norma in materia ambientale"):**

(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

(7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro). Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

(9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00).

(omissis)

**Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera – Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006 "Norma in materia ambientale"):**

(omissis)

(2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.)

(omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(omissis)

**Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a € 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro

commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.

939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 10.3291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. (omissis)

## **Art. 2 Legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione"**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a € 103291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo

alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. (omissis)

### **Art. 3-bis Legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione"**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

(omissis)

Art. 6 L. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione" (1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica).

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

(omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a € 103.291,38.

(omissis)

(6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2).

### **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge 549/93 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"):**

(1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e



B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente).

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

#### **Inquinamento doloso (art. 8 D. Lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"):**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

(3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202).

#### **Inquinamento colposo (art. 9 D. Lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"):**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

(3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202).

### **REATI TRANSNAZIONALI**

#### **DEFINIZIONE DI REATO TRANSNAZIONALE**

L'art 3 della L. 146/2006 definisce "transnazionale" il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, sempre che detto reato: - sia commesso in più di uno Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- o, infine, nel caso in cui sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti "sostanziali" in un altro Stato.

### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

### **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (1), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

### **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U. n. 43 del 23 gennaio 1973)**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

#### **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 L. 309/1990):**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

#### **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)** (...omissis...)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(...omissis...)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

**Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

**DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ART. 25 DUODECIES D. LGS. 231/01)**

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)**

(...omissis...)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

